

# “In condizioni di parità con altri Stati”: spunti per una rilettura dell’articolo 11 della Costituzione

di Giuliano Vosa

**Abstract:** “On conditions of equality with other States”: A Reading of Article 11 of the Constitution - General debates on weapons being sent to Ukraine tend to increasing polarization: either they consider such a decision radically contrary, or always allowed, with respect to Art. 11 of the Constitution. Such a polarization builds on a likewise Manichaeian dispute on the relations between national constitutions and international law: either constitutional law prevails on international law, or the latter enjoys an interpretive monopoly as concepts and notions intercepting the operative area of both are called into question.

The present work aims to break such a dichotomy in light of the statement, indeed located in a central position of the legal text, referring to the “conditions of equality with other States”. The conceptual roots of this provision emerge in the aftermaths of the Nuremberg Trial, as a new approach in national-international law relations arises in reaction to the horrors of WWII. As a result, a parliamentary decision emerges as a constitutionally binding duty for the implementation of international agreements. Such a decision must be commensurate to the political sensitivity of the case, which points to the MEPs’ having an effective chance to get information and make themselves fully aware of the facts; and it must take place every time that the case arises, not *una tantum* but throughout the whole duration of the international agreement concerned – Art. 11 and Art. 80 of the Constitution operating in parallel with one another.

227

**Keywords:** War; Human dignity; Self-determination; International law; Constitutional law; International agreements.

## 1. Introduzione. L’articolo 11 e il suo versante in ombra

Il tema dei vincoli costituzionali alla politica estera dello Stato, per vastità ed indole interdisciplinare, si erge agli occhi dello studioso come la sagoma di una montagna incombe sul campo-base. Se ne colgono a prim’acchito l’imponenza e l’asprezza, si scorgono nitidi i primi pendii, ma la cima resta avvolta da nubi assai dense, tanto da non poter dire, se non durante lo stesso cammino, quale piega prenderà l’ascesa.

Proprio come in una scalata, la via verso la vetta è segnata da percorsi già noti, sui quali la dottrina si è più volte cimentata. Nell’ottica di questo lavoro, tali percorsi individuano tre filoni d’indagine<sup>1</sup> corrispondenti ad

---

<sup>1</sup> In questa sede si ritiene di adottare un approccio sostanzialmente unitario nell’interpretazione dell’articolo 11. Tuttavia, la dottrina si è lungamente interrogata sulla possibilità di individuare più “parti” all’interno di tale norma, la cui struttura

altrettante locuzioni del testo dell'articolo 11 ed uniti da una questione di fondo:<sup>2</sup> se, attraverso tale disposizione, il diritto internazionale giunga a conformare il diritto interno, ovvero se quest'ultimo resista, e fino a che punto, a tale effetto conformativo.

Il primo filone indaga la valenza precettiva del "ripudio della guerra",<sup>3</sup> chiedendosi se il concetto di "guerra" rivesta un significato autonomo da quello che gli attribuisce, volta per volta, il diritto internazionale, o se debba invece ritenersi, all'altro estremo, un *passerpartout* per l'ingresso nell'ordinamento italiano di nozioni i cui contorni evolvono indipendentemente da esso. Nel primo caso, tale clausola fornirebbe la chiave ermeneutica dell'intero testo, collocandosi a monte dei passaggi successivi;<sup>4</sup> nell'altro, quella chiave andrebbe rinvenuta altrove, ritenendosi lecita, in via di principio, ogni operazione condotta nel solco del diritto internazionale o nel quadro di organizzazioni che si presumano volte a promuovere la pace e la giustizia fra le nazioni.<sup>5</sup> Sviluppato nelle sue conseguenze ultime, il tema va radicalizzandosi attorno a due poli: se prevale il diritto interno, il ripudio tende ad assolutizzarsi, piegando verso opzioni neutraliste<sup>6</sup> o comunque *lato sensu* pacifiste;<sup>7</sup> se si segue il diritto internazionale, lo stesso concetto si relativizza, fino a ritenere conformi all'articolo 11 della Costituzione talune azioni pur implicanti violenza bellica.<sup>8</sup>

---

sintattica peculiare ha autorizzato ricostruzioni diverse. Una lettura sistematica unitaria, pur nell'ambito di tre proposizioni distinte, è caldeggiata da M. Benvenuti, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio AIC*, 3/2022 (30 marzo), 20-46, 25 ss.; dello stesso A., *Il principio del ripudio della guerra nell'ordinamento costituzionale italiano*, Napoli, 2009, 29 ss. Individua due parti distinte, pur collegate sistematicamente, G. De Vergottini, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio AIC*, 3/2022 (7 aprile), 71-90, 74 s ss.; dello stesso A., *Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, 2004, 52 s ss. Fanno riferimento al "primo", "secondo" e "terzo periodo", pur considerandoli unitariamente e riunificando gli ultimi due per più profili, M. Cartabia, R. Chieffi, *Art. 11*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.) *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, 263-305, spec. 266 ss., 295 ss.; privilegia, ancora, un approccio unitario C. De Fiores, *L'Italia ripudia la guerra? La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Roma, 2002, 27 ss.

<sup>2</sup> Rivelando "la coerenza interna e l'unità" dell'articolo 11: L. Carlassare, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2013 (11 febbraio) 1-17, spec. 8 ss.

<sup>3</sup> Su cui già M. Bon Valsassina, *Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana*, Padova, 1955, 7 ss., 53 ss., *passim*.

<sup>4</sup> Cfr. M. Benvenuti, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., 81 ss., che parla di "capacità di resistenza" di tale principio rispetto alle aperture del diritto costituzionale. Cfr. altresì U. Allegretti, *Guerra del Golfo e Costituzione*, ne *Il Foro Italiano*, V, maggio 1991, cc. 382-413; nonché Id., *Stato di diritto e divisione dei poteri nell'era dei conflitti asimmetrici*, in *Diritto pubblico*, 1/2005, 93-123, spec. 106 ss.

<sup>5</sup> Secondo l'opzione ermeneutica prescelta: A. Cassese, *Articolo 11*, in G. Branca, A. Pizzorusso (cur.) *Commentario alla Costituzione*, I – *Principi fondamentali*, Roma-Bologna, 1975, 565 ss.

<sup>6</sup> Su cui N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 2019, 125 ss.; cfr., da ultimo, C. Antonopoulos, *Non-Participation in Armed Conflict. Continuity and Modern Challenges to the Law of Neutrality*, Cambridge, 2022, spec. 74 ss.

<sup>7</sup> U. Allegretti, *Stato di diritto e divisione dei poteri nell'era dei conflitti asimmetrici*, cit., 110 ss.; cfr. L. Carlassare, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, cit., 5 ss.

<sup>8</sup> G. De Vergottini, *Guerra e Costituzione*, cit., 60 ss.; cfr. la recensione di C. Pinelli, in *Diritto pubblico*, 3/2004, 1157-1162.

Il secondo filone approfondisce le “limitazioni di sovranità” cui “l’Italia... consente”. In specie, s’interroga sull’idoneità di tali limitazioni a generare mutazioni non scritte dell’ordinamento costituzionale mediante un’interpretazione conforme<sup>9</sup> – leggasi: invariabilmente orientata al rispetto degli impegni assunti dall’Italia in campo internazionale – delle relative disposizioni. Se così fosse, per arrestare o invertire il percorso euro-atlantico dell’Italia, dovrebbe ricorrersi a una modifica costituzionale, ovvero, addirittura, a una nuova costituzione,<sup>10</sup> piuttosto che a una legge ordinaria eguale e contraria a quella che vi diede inizio.<sup>11</sup>

Il terzo filone riguarda la funzionalizzazione di tali limitazioni ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni – incluse le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, che l’Italia promuove e favorisce. Più precisamente, si domanda se il perseguimento d’uno scopo siffatto possa misurarsi in base al diritto interno, anche con riferimento a singoli atti.<sup>12</sup> Portando quest’assunto alle estreme conseguenze, sarebbe possibile valutare la conformità a Costituzione di “limitazioni di sovranità” – intese, in astratto, quali atti di adesione a una determinata organizzazione; oppure, in concreto, come casi di applicazione prioritaria del diritto internazionale sul diritto interno – volte a consentire o a partecipare ad attività i cui scopi eccedano quelli costituzionalmente prescritti. All’estremo opposto, qualsiasi apprezzamento in ordine a tale conformità resterebbe tutto interno al piano dei rapporti internazionali, nel caso valutabile dal solo

---

<sup>9</sup> Su cui, *ex multis*, A. Ruggeri, *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010, 1-28; E. Cannizzaro, *Interpretazione conforme fra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi*, in A. Bernardi (cur.) *L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, Jovene, 2015, 3-16 e R. Bin, *L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in *Rivista AIC*, 1/2015 (9 gennaio), 1-13. Più in generale, M. Luciani, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, 2016, 391-476. Sull’ordinamento spagnolo, già A. Sáiz Arnaiz, *La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos humanos: el artículo 10.2 de la Constitución española*, Madrid, 1999, 8 ss.

<sup>10</sup> È la tesi di N. Lupo, *L’art. 11 come “chiave di volta” della Costituzione vigente*, in *Rassegna parlamentare*, 3/2020, 379-419; dello stesso A., cfr. *L’art. 11 della Costituzione e l’appartenenza dell’Italia all’alleanza atlantica*, ne *Il Filangieri – Quaderno 2022*, 19-36, 31 ss.

<sup>11</sup> Sul punto, da ultimo, l’analisi di A. Miglio, *Le incertezze dell’Italexit tra regole costituzionali interne e diritto dell’Unione europea*, in *Federalismi.it*, 12/2019 (19 giugno) 1-30, spec. 7 ss., 10. Cfr. F. Savastano, *Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati*, Torino, 2019, 161 ss.

<sup>12</sup> Anche in virtù dell’intervento della giurisprudenza costituzionale, prevale una posizione che si direbbe mediana, per cui tale finalità sarebbe sindacabile solo in astratto; cfr. Corte cost., sent. 300 del 1984 (20 dicembre) citata anche da N. Lupo, *L’art. 11 della Costituzione e l’appartenenza dell’Italia all’Alleanza atlantica*, cit., 29 nota 41) precludendosi, quindi, lo scrutinio concreto sull’attività estera del Governo condotta nel quadro di un’organizzazione internazionale cui l’Italia ha liberamente aderito secondo le norme costituzionali a ciò preposte. Cfr. E. Cannizzaro, *Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità*, Milano, 1991, spec. 300 ss.

Governo in sede diplomatica e, solo indirettamente, dal Parlamento, attraverso i congegni del rapporto fiduciario.<sup>13</sup>

Rispetto a questi filoni di discorso, un versante resta come in ombra, poco o punto battuto dalla dottrina: quello segnato dall'inciso, laconico eppur emblematicamente centrale nel testo normativo, relativo alle "condizioni di parità con gli altri Stati", requisito che l'articolo 11 pone come necessario per la conformità a Costituzione delle già citate "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni". Proprio su questo versante vorrebbe cimentarsi il lavoro che qui si presenta, con l'ambizioso scopo di offrire a un dibattito "classico", già ricco ed approfondito, un ulteriore elemento di riflessione.

In effetti, l'inciso che richiama le "condizioni di parità" risulta a prima vista alquanto nebuloso. Agli occhi degli studiosi, le ragioni di tale indeterminatezza si raggruppano in almeno due diversi ordini di vedute.

Alcuni, considerando la posizione dell'Italia all'indomani della seconda guerra mondiale, ritengono che le "condizioni di parità" debbano intendersi alla luce di un'asimmetria fattuale tra l'Italia e altri Stati, derivante dal suo *status* di Paese sconfitto e occupato, che farebbe da *prius* logico-giuridico rispetto alla norma costituzionale.<sup>14</sup> Se così fosse, la sconfitta bellica significherebbe per l'Italia subalternità perenne verso i vincitori; sicché, attraverso l'articolo 11 della Costituzione, il diritto internazionale entrerebbe volta per volta come da una finestra sempre aperta, conformando a piacere il diritto interno senza trovare opposizione da parte di questo.

Altri, pur negando che da un tale dato empirico derivi un condizionamento giuridico irretrattabile per il diritto interno, vedono comunque le "condizioni di parità" quale concetto minore, ancillare rispetto a quelli che individuano i filoni sopra citati.<sup>15</sup> Tale concetto descriverebbe una situazione soltanto formale, identificabile con la regolarità dell'adesione dell'Italia all'organizzazione *de qua* e con la continuità del suo *status* di membro autonomo di tale organizzazione, formalmente sovrano.<sup>16</sup> Di talché, l'inciso in parola risulterebbe alquanto flessibile, arruolabile a sostegno del primato del diritto interno su quello internazionale come dell'opzione contraria; non sarebbe, quindi, latore di contenuti precettivi autonomi e

---

<sup>13</sup> Su cui da ultimo G. Rizzoni, *Il rapporto fra Governo e Parlamento nel campo delle relazioni internazionali: profili evolutivi*, ne *Il Filangieri – Quaderno 2022*, 67-78. Una panoramica più ampia è in V. Lippolis, *Parlamento e potere estero*, in S. Labriola (cur.) *Il Parlamento repubblicano (1948-1998)* Milano, 1999, 525-573.

<sup>14</sup> In questo senso sembra doversi intendere G. De Vergottini, *Sicurezza e relazioni internazionali nel quadro costituzionale*, ne *Il Filangieri – Quaderno 2022*, 5-18, spec. 9 ss.

<sup>15</sup> È l'impressione che deriva dalla lettura di opere quali i volumi di M. Benvenuti, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., 115 ss., e di C. De Fiores, *L'Italia ripudia la guerra?*, cit., 27 ss. Cfr. altresì A. Apostoli, *L'Italia è una repubblica democratica fondata anche sul principio pacifista*, in G. Azzariti (cur.) *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Atti del Seminario di Roma, 1° aprile 2022, in *Costituzionalismo.it – Quaderno 4*, Napoli, 2022, 141-156, 154.

<sup>16</sup> G. De Vergottini, *Sicurezza e relazioni internazionali nel quadro costituzionale*, ne *Il Filangieri – Quaderno 2022*, 5-18, spec. 9 ss.

originali, capaci di fungere da indirizzo o limitazione della politica estera, militare o di difesa dello Stato italiano.<sup>17</sup>

L'ipotesi ricostruttiva qui delineata apre, invece, alla prospettiva opposta. Sostiene che la formula "in condizioni di parità", lungi dall'occupare una posizione ancillare rispetto ai citati filoni di dibattito – ai margini, quindi, della norma costituzionale – ne condiziona in profondità il significato. Da una prospettiva generale, obbliga a rileggere la contrapposizione, *prima facie* manichea, tra prevalenza del diritto internazionale e "resistenza" del diritto interno: in particolare, rivedendone il significato alla luce delle interazioni concrete fra i due, tendenti alla mutua omogeneità.<sup>18</sup> Più specificamente, quanto all'interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione, pone un limite di stampo procedimentale al primato del diritto internazionale – l'adeguata partecipazione dei parlamenti – che indica una traccia per la ricostruzione dei rapporti fra ordinamenti alla luce del nucleo etico da cui, in principio, derivano entrambi.

Il percorso che si vorrebbe seguire si snoda su due tavoli.

Il primo ricostruisce l'origine comune al diritto internazionale e costituzionale a partire da un accadimento storico ben noto. Il processo di Norimberga, infatti, segna un "prima" e un "dopo", sia nella concezione del diritto in entrambi i rami citati, sia nei rapporti fra di essi. Questo "nuovo corso" si avverte già a una prima lettura degli strumenti di diritto internazionale adottati in quel torno di tempo, i cui accenti costituzionalistici riecheggiano nelle Carte costituzionali ad essi coeve.

Il secondo si cimenta in un esame comparato di due costituzioni, oltre quella italiana – la Costituzione francese della IV<sup>ème</sup> République e la Legge fondamentale di Bonn – che con essa condividono, oltre all'*humus* giuridico-culturale<sup>19</sup> sedimentatosi fra Stati le cui vicende si sono più volte intrecciate nel corso dei secoli, il fatto di esser state concepite, scritte e promulgate nell'immediato secondo dopoguerra.

Emerge, quale matrice comune a tutti questi testi normativi, un solo orizzonte etico, il cui fulcro è la dignità umana. Di tale ultimo concetto

---

<sup>17</sup> Un'efficace sintesi sui confini reciproci fra queste sfere dell'attività di uno Stato è in R. Ibrido, *I "fattori costituzionali condizionanti" della politica estera tra diritto e geopolitica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2/2022, 343-378, 343 nota 1.

<sup>18</sup> In R. Ibrido, *L'art. 11 della Costituzione come clausola di cooperazione societaria e "fattore costituzionale condizionante" della politica estera italiana*, ne *Il Filangieri – Quaderno 2022*, 37-65, spec. 51 ss., si ipotizza una "coincidenza *prima facie* tra i vincoli costituzionali all'impiego dell'apparato militare e quelli individuati dal diritto internazionale". Tale coincidenza-omogeneità – conviene l'A. – non può tradursi in una "presunzione assoluta e insuperabile" ma deve sperimentarsi attraverso una nozione costruttiva di resistenza, da intendersi come "positivo contributo che l'Italia può offrire nella difesa della dimensione societaria e normativa dell'ordinamento internazionale". Di qui l'idea di *engagement* che l'A. richiama, in cerca di una "terza via" fra resistenza intransigente e convergenza acritica (citando V. Jackson, *Constitutional Engagement in a Transnational Era*, Oxford, 2010) come opzioni di "cosmologia costituzionale" volta a mediare tra la sfera domestica e quella globale (*ibid.*, 17 ss., 39 ss., 71 ss., rispettivamente). Proprio tale funzione di mediazione è attribuita dalla studiosa statunitense alle costituzioni statali (81 ss.) la cui interdipendenza rispetto al diritto internazionale è da considerarsi inevitabile (257s).

<sup>19</sup> Nella felice espressione di S.P. Panunzio, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa: un'introduzione*, in Id. (cur.) *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 3-104.

rifulgono le molteplici virtualità assiologiche, che distribuendosi su due direttrici principali lo collocano in un rapporto assai peculiare col principio-libertà.<sup>20</sup> Di qui il profilo di un ordine giuridico composito dal duplice fondamento: l'autodeterminazione libera dei consociati e il riconoscimento in capo a questi ultimi di diritti inviolabili.<sup>21</sup> Tale ordine, prodotto della ferma volontà degli Stati di allontanarsi dall'autoritarismo per evitare una nuova guerra, si basa su una caratteristica distintiva: la perdurante tendenza all'omogeneità fra le soluzioni offerte dal diritto internazionale e quelle dettate dal diritto costituzionale degli Stati, di tal ché non vi sia contrasto, ma, in principio, consonanza fra i rispettivi ordinamenti. Evitando che lo sgretolamento delle categorie stato-centriche tenga fuori dalla decisione pubblica la politica rappresentativa, tale caratteristica garantisce la qualità olistica del diritto in contrapposizione al dilagare di rappresentanze parziali che si studiano di orientare a proprio tornaconto gl'interessi della generalità dei consociati.<sup>22</sup>

Pertanto, lungi dal collocarsi ai margini dell'articolo 11, la clausola sulle condizioni di parità ricerca un punto d'equilibrio nel divenire delle costituzioni quali frammenti<sup>23</sup> d'un mosaico costituzionale plurale,<sup>24</sup> sistemi autonomi di un più vasto macro-sistema globale da (ri-)politicizzare.<sup>25</sup> Un'impresa che percorre vie assai accidentate e ancora, in larga parte, sconosciute.<sup>26</sup>

Se si segue questa traiettoria, allora, la clausola in parola valorizza al massimo grado la posizione centrale che occupa nel testo. Al lume di una tale ricostruzione, la norma costituzionale sembra prestarsi a un'interpretazione flessibile, "mite"<sup>27</sup> se si vuole, che consente l'ordinato articolarsi di interessi e diritti in gioco senza che da tale dialettica derivino lesioni d'irrimediabile gravità. Conserva, infatti, alla maggioranza ampi spazi d'autonomia in politica estera; esige però che si preservino vincoli formali adeguati, affinché

---

<sup>20</sup> Sul quale P. Ridola, *Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, 145 ss., 153.

<sup>21</sup> A. Pace, *Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *Rivista AIC* (vecchio sito) 2 luglio 2010, 1-22; per un'analisi dei lavori preparatori in Costituente, nonché un approfondimento sistematico del tema, A. Baldassarre, *Diritti inviolabili* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, XI, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989, spec. 10 ss.

<sup>22</sup> Su cui G. Colavitti, *Rappresentanza ed interessi organizzati*, Milano, 2005, spec. 292 ss.

<sup>23</sup> Come nell'ampio affresco di G. Teubner, *Constitutional Fragment ss. Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford, 2012, 13 ss., *passim*.

<sup>24</sup> N. Walker, S. Tierney, *A Constitutional Mosaic? Exploring the New Frontiers of Europe's Constitutionalism*, in N. Walker, J. Shaw, S. Tierney (ed ss.) *Europe's Constitutional Mosaic*, Oxford, 2011, 1-18, spec. 7 ss.

<sup>25</sup> Sulla "de-democratisation of the political constitution" a partire dal secondo dopoguerra, M.A. Wilkinson, *Authoritarian Liberalism and the Transformation of Modern Europe*, Oxford, 2021, 95 ss.

<sup>26</sup> La domanda "quale ri-politicizzazione?" è al centro dell'indagine di A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002, IX; cfr. 37 ss., 303 ss., *passim*.

<sup>27</sup> Come nella celebre opera di G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, spec. 129 ss. quanto al temperamento dei "diritti in funzione di libertà" (110 ss., 116) con "principi che corrispondono alle proprie aspirazioni di giustizia (128) in seno alle costituzioni di democrazia pluralista, onde si eviti il "paradosso della libertà", cioè la tendenza di questa, se condotta all'eccesso, a rovesciarsi nella massima oppressione dei forti sui deboli.

il diritto globale non disperda il legame originario con quell'ordine composito che nel secondo dopoguerra si istituì in vista d'un obiettivo massimamente ambizioso – com'è, indubitabilmente, la costruzione di una pace universale.

## 2. La promessa di Norimberga: un rinnovamento etico e giuridico

Se la domanda che percorre l'articolo 11 della Costituzione verte sulla pretesa di applicazione prioritaria del diritto internazionale sul diritto costituzionale, è bene chiedersi su cosa si fondi tale pretesa: interrogarsi, cioè, attorno alle origini, ai motivi e agli argomenti che la sostengono, misurandone la fondatezza e l'estensione concreta. È, quindi, opportuno risalire alle scaturigini del diritto internazionale e costituzionale come formati nei tempi odierni, affinché se ne colga una caratteristica peculiare – l'esser costruiti entrambi attorno a un unico nucleo etico<sup>28</sup> – le cui implicazioni, prima fra tutte la tendenza all'omogeneità delle soluzioni concrete, meritano di essere poste a dibattito.<sup>29</sup>

L'intreccio fra "equilibrio di poteri" ed "equilibrio di potenza", ossia tra le formule di civile convivenza in seno a uno Stato e tra più Stati, ha radici antiche: tra questi concetti sussiste un legame genetico, che nel divenire della storia viene a svilupparsi in molteplici filoni.<sup>30</sup> Ai fini di questo scritto, si sceglie come punto di partenza l'immediato secondo dopoguerra, di cui emerge il ruolo di spartiacque nell'evoluzione del diritto sia interno sia internazionale.

Il motivo è duplice.

In primo luogo, le costituzioni contemporanee europee, fra cui quella italiana, sono state riscritte *ex novo* in quel periodo, o al più riattate *ad hoc*, con l'obiettivo – inedito, fino ad allora, nella storia, almeno su così vasta scala – di realizzare uno Stato pluriclasse.<sup>31</sup> Allo stesso tempo, i più notevoli fra gli strumenti di diritto internazionale si dispongono a rafforzare la pace mondiale, siano essi d'aspirazione universale – l'ONU – o di carattere regionale, in specie afferente all'area euro-atlantica (la CEDU e, in più specifica misura, le Comunità europee). Appare allora naturale, nel ricostruire le connessioni fra ordinamenti verso obiettivi di cui si assume la mutua implicazione, rifarsi al periodo storico in cui tali documenti sono stati concepiti e trasformati in diritto scritto, innovativo – talora in modo radicale – rispetto agli assetti preesistenti.<sup>32</sup>

Per secondo, la fine del conflitto mondiale e la scoperta delle atrocità nazifasciste segnano un limite chiaro sotto l'aspetto etico. "Mai più" è il *mantra* che ispira il nuovo corso delle nazioni europee e non solo. Di qui la

<sup>28</sup> D. Zolo, *Globalizzazione: una mappa dei problemi*, Roma-Bari, 2004, 12 ss.

<sup>29</sup> O. Spijkers, *What's running the World: Global Values, International Law, and the United Nations*, in *Interdisciplinary Journal of Human Rights*, 4/2009-2010, 67-88.

<sup>30</sup> R. Ibrido, *Forma di governo parlamentare ed equilibrio di potenza nel quadro della società internazionale. Problemi comparatistici*, Milano-Padova, 2020, 2 ss., 64 ss.

<sup>31</sup> G. Ferrara, *Lo «Stato pluriclasse»: un protagonista del «secolo breve»*, in S. Cassese, G. Guarino (cur.) *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione*, Milano, 2000, 74-92.

<sup>32</sup> M. Koskeniemi, *History of International Law, since World War II*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2011, Oxford – Public International Law (online) 1-30.

centralità della persona, che fonda il primato assiologico della dignità fra i valori fondamentali del “dopo” e spiega la novità che viene a prodursi rispetto al “prima” nel diritto interno ed internazionale.

Nell’evoluzione di questi due rami del diritto e dei loro rapporti reciproci, il periodo successivo alla seconda guerra mondiale, pur nella continuità di talune linee direttrici, è segnato da un evento inedito, che segna un punto di svolta:<sup>33</sup> Norimberga.<sup>34</sup> Com’è noto, a margine dei negoziati di pace conseguenti alla sconfitta della Germania si aprì il processo ai gerarchi nazisti, accusati di condotte moralmente ripugnanti benché non qualificate come delitti dalle leggi allora vigenti.<sup>35</sup> Tale processo – celebrato in base a un atto di diritto internazionale, lo Statuto del Tribunale *ad hoc*<sup>36</sup> – lede la sovranità tedesca e il principio di legalità: istituisce norme penali e, retroattivamente, le applica a pubblici ufficiali ed esponenti dei vertici politici dello Stato.<sup>37</sup>

L’irrogazione retroattiva di pene anche terribili – fra cui undici impiccagioni – costituì una rottura del diritto.<sup>38</sup> Vincere la sfida della *international lawlessness*<sup>39</sup> richiese di mettere in campo risorse giuridiche nuove,<sup>40</sup> al punto che la dottrina dell’epoca ebbe a dubitare che quel processo

---

<sup>33</sup> Restando al dibattito italiano, cfr. G. Vedovato, *La punizione dei crimini di guerra*, in *Rivista di studi politici internazionali*, XII/1945, 141-178, e G. Vassalli, *I delitti contro l’umanità ed il problema giuridico della loro punizione*, Prolusione letta il 31 gennaio 1946 alla cattedra di Diritto Penale dell’Università di Genova, in Id., *La giustizia penale internazionale*, Milano, 1995, 9-59. In Italia, tale dibattito s’inserì nella disputa intorno alle sanzioni contro il fascismo e i suoi amministratori, che apriva la questione teorica sull’instaurazione del fascismo come regime di mero fatto o *pleno jure*: cfr. SS. Lener, *Diritto e politica nelle sanzioni contro il fascismo e nell’epurazione dell’amministrazione*, in *La Civiltà Cattolica*, 27 maggio 1945, quad. 2279, 289-300 e P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino, 1969, nonché L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori (cur.) *Giustizia penale e guerra di Liberazione*, Consiglio Regionale del Piemonte, 1984.

<sup>34</sup> G.A. Finch, *The Nuremberg Trial and International Law*, in *American Journal of International Law*, 41:1, 1947, 20-37.

<sup>35</sup> J.L. Brierly, *The Nature of War Crimes Jurisdiction* (1944) in Id., *The Basis of Obligations in International Law and Other Papers*, Oxford, 1958, 297-305; *amplius*, A. Cassese, *International Criminal Law*, Oxford, 2003, 15 ss., *passim*, ove ulteriore bibliografia.

<sup>36</sup> Cfr. O. Bring, *International Criminal Law in Historical Perspective: Comments and Materials*, II ed., Stockholm, 2002, 18 ss.

<sup>37</sup> A. Sukharev, *The Nuremberg tribunal and the problems of international rule of law*, in *Revue internationale de droit penal*, 77:3-4, 2006, 711-720.

<sup>38</sup> Per quando “*unsound and retrogressive*” potesse apparire a uno dei massimi esperti di diritto internazionale dell’epoca, quale H. Lauterpacht, *The Law of Nations and the Punishment of War Crimes* (1942) in G. Mettraux (ed.) *Perspectives on the Nuremberg Trial*, Oxford, 2008, 13-53, spec. 14 ss., “... as it is a law between, and not above, sovereign States, the very idea of punishment is repugnant to its fundamental notions”.

<sup>39</sup> R.H. Jackson, *The Challenge of International Lawlessness* (1941) in G. Mettraux (ed.) *Perspectives on the Nuremberg Trial*, cit., 5-12.

<sup>40</sup> T. Buergenthal, *The Normative and Institutional Evolution of International Human Rights*, in *Human Rights Quarterly*, 19:4, 1997, 703-723; cfr. S. Glaser, *The Charter of the Nuremberg Tribunal and New Principles of International Law*, in G. Mettraux (ed.) *Perspectives on the Nuremberg Trial*, Oxford, 2008, 55-70.

potesse ergersi a precedente,<sup>41</sup> benché Tokyo vi avesse fatto seguito su presupposti virtualmente analoghi.<sup>42</sup> Senza dilungarsi in questa sede sui profili penalistici di tale opzione, può dirsi che si tratta di rottura storica scientemente perseguita, benché non condivisa nelle modalità da tutte le potenze vincitrici.<sup>43</sup> Tale rottura, al tempo, si giustificò con l'appello a un'etica d'aspirazione universale, che negli auspici dei suoi sostenitori avrebbe ridefinito, per il futuro, gli equilibri mondiali nel segno di pace e giustizia:<sup>44</sup> si denunciò, in tal senso, la necessità di “reagire alle nefandezze della guerra” a difesa del “diritto alla vita e alla dignità dell'individuo, che doveva essere in qualche modo tutelato e riaffermato”<sup>45</sup> da allora in avanti.<sup>46</sup>

Di qui, parafrasando Carl Schmitt,<sup>47</sup> l'imposizione d'un paradigma etico rinnovato da parte dei vincitori fa le veci della decisione nello stato d'eccezione: è atto *una tantum*, il cui fondamento è la volontà di condannare e archiviare la violenza ormai perpetrata e il cui scopo è l'instaurazione di un ordine giuridico avente a pilastro la persona umana e la sua unicità “perfettibile”.<sup>48</sup>

Alla luce di tali riflessioni, la rottura di Norimberga in nessun modo può e deve interpretarsi come espressione di vendetta o di rivalsa dopo la vittoria bellica, come fu per il *Diktat* imposto ai tedeschi a Versailles ss. Quel trattato, privo di una reale volontà innovatrice e incapace, nella sostanza, di porsi obiettivi di mantenimento della pace, fomentò a sua volta vendetta, sollevando nuovi e più tempestosi venti di guerra.<sup>49</sup> Non così Norimberga, il cui intento pacificatore si fa promessa d'un modello diverso.<sup>50</sup> L'uso delle forme processuali, come a ribadire la diversità del nuovo corso nella città simbolo dell'ascesa del nazismo, è di per sé un manifesto politico.<sup>51</sup> Si

<sup>41</sup> H. Kelsen, *Will the Judgement in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?*, in *The International Law Quarterly*, I/1947 153-171.

<sup>42</sup> B.E. Simma, *The Impact of Nuremberg and Tokyo: Attempts at a Comparison*, in N. Andō (ed.) *Japan and International Law. Past, Present and Future: International Symposium to Mark the Centennial of the Japanese Association of International Law*, The Hague, 1999, 59-84.

<sup>43</sup> D. Hedinger, D. Siemens, *The Legal Moment in International History*, in *Journal of Modern European History*, 14:4 – *New Perspectives on the Post-World War II Trials of Nuremberg and Tokyo*, 2016, 492-499.

<sup>44</sup> E. Borgwardt, *A New Deal for the Nuremberg Trial: The Limits of Law in Generating Human Rights Norms*, in *Law and History Review*, 26:3, 2008, 679-705.

<sup>45</sup> M.R. Saulle, *Il senso della legalità nel processo di Norimberga*, in A. Tarantino, R. Rocco, R. Scorrano (cur.) *Il processo di Norimberga a cinquant'anni dalla sua celebrazione*, Atti del Simposio internazionale (Lecce, 5-7 dicembre 1997), Milano, 1998, 35.

<sup>46</sup> D. Luban, *The Legacies of Nuremberg*, in *Social Research*, 54:4, 1987, 779-829. Cfr. M. Cherif Bassiouni, R.A. Falk, Y. Onuma, *Nuremberg: Forty Years After*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 9-12 April, 80/1986, 59-68.

<sup>47</sup> U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, 120 ss., *passim*.

<sup>48</sup> C. Schmitt, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità* (II ed.: 1933) in Id., *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica* (ed. it. a cura di G. Miglio e P. Schiera) Bologna, 1972, 29-86, 33 ss.

<sup>49</sup> Cfr. C. Lu, *Justice and Moral Regeneration: Lessons from the Treaty of Versailles*, in *International Studies Review*, 4:3, 2002, 3-25, e D. Kritsiotis, *Fourteen ways of looking back at the Treaty of Versailles*, in *London Review of International Law*, 8:1, 2020, 43-88.

<sup>50</sup> M. Battini, *Prova, storia e retorica giudiziaria*, in *Contemporanea*, 12:1, 2009, 125-137.

<sup>51</sup> Nelle stesse parole di H. Lauterpacht, *The Law of Nations and the Punishment of War Crimes*, cit., “... the cause of international laws demands not only the punishment of persons

dichiarò di voler imporre un metodo – quello giuridico – e anteporre alla punizione, pur terribile, la ricostruzione in ottica futura, perché il nuovo ordine giuridico si edificasse su fondamenta etiche rinnovate.

Così riletta, allora, Norimberga non è solo la *debellatio* di un regime nemico, ma l'alba di un nuovo ordine, che dalla Germania guarda a una dimensione mondiale – così come mondiale era stata la guerra che si lasciava alle spalle.<sup>52</sup> Esprime una funzione catartica, esplicitando l'idea per cui il nuovo corso muove dal diritto e in esso trova il suo segno distintivo.<sup>53</sup> Traccia, in ultima analisi, un orizzonte etico comune ai due rami del diritto – internazionale, e costituzionale – che da allora in avanti vedono modificarsi i loro reciproci rapporti, nel senso di un'apertura l'un verso l'altro.

### 3. Dal diritto internazionale verso il diritto costituzionale: l'orizzonte comune della dignità della persona

Un esame, pur superficiale, dei testi dell'epoca rapidamente convince dell'univocità di accenti e prospettive nel senso di un rinnovamento cospicuo, che investe sia il diritto internazionale e il diritto costituzionale in sé considerati, sia la relazione tra di essi.

Sul versante internazionalistico, basti guardare all'*incipit* del Preambolo dello Statuto dell'ONU (26 giugno 1945) e a quello della CEDU (4 novembre 1950).

Nello Statuto dell'ONU, gli Stati dichiarano di “unire le forze” per “salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità”. In vista di questo traguardo supremo, la dignità della persona e i diritti fondamentali di questa si collocano al centro dell'orizzonte operativo della nuova organizzazione. Esprimono infatti, in termini magniloquenti e fecondi d'implicazioni assiologiche, l'obiettivo ultimo delle Nazioni Unite:

“... riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, [...] creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, [...] promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà [...]”.

Nell'atto fondativo dell'organizzazione internazionale più ambiziosa del tempo, che si propone di superare i difetti congeniti della Società delle

---

*guilty of war crime ss. It requires that such punishment shall take place in accordance with international law”.*

<sup>52</sup> G. Caruso, *Simbolicità e legalità nel processo di Norimberga. Ancora a proposito della c.d. formula di Radbruch*, Intervento a *La Giustizia Penale Internazionale a 70 anni dal Processo di Norimberga*, Padova, 13 maggio 2016, anche ne *L'Ircocervo*, 2016, 64-78.

<sup>53</sup> Per dirla ancora con H. Lauterpacht, *The Law of Nations and the Punishment of War Crimes*, cit., “... there must not only be in fact just punishment. That punishment must also appear to be just and in accordance with the law as the result of the effective provision of practical measures of impartiality and neutrality”.

Nazioni, la tavola di valori condivisi e l'ordito dei principi giuridici che da essi derivano vengono esplicitati con chiarezza.<sup>54</sup> A tutta prima, quanto al metodo e alla forma, la centralità del diritto e della logica ad esso propria fa dello strumento giuridico il *medium* tendenzialmente universale dei rapporti fra consociati.<sup>55</sup> Nella sostanza, poi, emergono i tratti di un universo etico radicalmente rinnovato rispetto all'*ante*-guerra, che spinge il diritto internazionale a considerare anche direttamente l'individuo piuttosto che indirizzarsi unicamente a quelle "astrazioni legali" che sono gli Stati.<sup>56</sup>

Un simile approccio, inevitabilmente, induce, o forse obbliga a leggere tali strumenti in chiave costituzionalistica.<sup>57</sup> Si fa largo, infatti, un'idea di

---

<sup>54</sup> Annota M. Miele, *Primo commento alla Carta delle Nazioni Unite*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 13:1-2, 1946, 201-210, che ... "la Carta non è tanto il frutto dell'ideale pacifista e wilsoniano quanto delle nuove esigenze storiche che il fallimento della sicurezza societaria e le paurose proporzioni e l'intensità dell'ultima conflagrazione hanno crudamente mostrate". Tuttavia, al di là delle soggettive motivazioni ed intenzioni dei suoi redattori, l'oggettività della lettera dei testi induce a considerare le conseguenze sul piano assiologico dei rapporti fra diritto interno ed internazionale così come impostati in tale autorevole strumento. Cfr. SS. Kadelbach, *Interpretation of the Charter*, in B. Simma, D.-E. Khan, G. Nolte, A. Paulus, N. Wessendorf (ed ss.) *The Charter of the United Nations: A Commentary*, I (3<sup>rd</sup> Edition), Oxford, 2012, 71-100.

<sup>55</sup> I. Brownlie, *The Rule of Law in International Affairs: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations*, The Hague-London-Boston, 1999, spec. 65 ss.; cfr. SS. Beaulac, *The Rule of Law in International Law today*, in G. Palombella, N. Walker (ed ss.) *Relocating the Rule of Law*, Oxford, 2009, 197-224.

<sup>56</sup> J. Goldsmith, D. Levinson, *Law for States: International Law, Constitutional Law, Public Law*, in *Harvard Law Review*, 122:7, 2009, 1791-1868, spec. 1793.

<sup>57</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *La democrazia nell'età della globalizzazione*, in Id., *Principia juri ss. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, 487 ss. Questa tesi, nell'ottica qui proposta, viene riletta in senso "debole", ovverosia non già nel senso di aver reso immediatamente operativo un mutamento di paradigma nel diritto internazionale – conducendolo *sic et simpliciter* "oltre lo Stato", per citare una fortunata espressione di SS. Cassese, *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, 2006, ad e ss. 36 ss. – ma nel senso di aver messo per iscritto le coordinate teoriche ed assiologiche di un ordine siffatto, legittimandole col voto dei popoli degli Stati a suffragio universale e diretto, e quindi lasciando che si formino cospicue virtualità ermeneutiche nel rapporto tra i formanti del diritto stesso. In tal senso, la critica che muove G. Palmisano, *Dal diritto internazionale al diritto cosmopolitico? Riflessioni a margine de "La democrazia nell'età della globalizzazione"*, in *Jura Gentium*, 2010, 1-4, *passim*, va ri-contestualizzata. Sostiene Palmisano che non vi sia stato un "mutamento di paradigma (dal diritto internazionale a un diritto cosmopolitico e a un costituzionalismo globale)": [p]iù convincente si presenta ... la tesi della continuità dell'attuale sistema giuridico internazionale rispetto al sistema precedente, caratterizzante non solo la prima metà del Novecento, ma risalente – nei suoi elementi strutturali essenziali – almeno alla prima metà del Seicento. Continuità, ma anche – ovviamente – evoluzione, soprattutto nei contenuti normativi e nella disciplina di alcuni strumenti di garanzia e attuazione del diritto". Ora, se continuità *tout court* vi fosse, senza il riconoscimento del nuovo, allora tutti gli strumenti di diritto scritto adottati all'indomani della seconda guerra mondiale resterebbero nel limbo delle mere dichiarazioni d'intenti. Oppure, peggio, se confinati al piano narrativo, dimostrerebbero *ex post* un malcelato pregiudizio da parte di *élites* che, pur sottoscrivendo determinati testi e bagnandoli col crisma della giuridicità, sarebbero fin da subito intenzionate a superarli in senso reazionario (C. Möllers, *We are (afraid of) the People': Constituent Power in German Constitutionalism*, in M. Loughlin, N. Walker (ed ss.) *The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form*, Oxford, 2007, 87-105; cfr.

Nazione non organicistica ed etnocentrica ma repubblicana,<sup>58</sup> quale insieme di persone che liberamente si auto-determinano – una nazione senza nazionalità, “una patria intellettuale comune, di cui gli uomini di tutte le nazioni [possano] diventare cittadini”.<sup>59</sup> Si afferma, dunque, la centralità della persona come *Selbstzweck*:<sup>60</sup> abbandonata la concezione soggettivistica ottocentesca del soggetto titolare di *status*,<sup>61</sup> può esprimersi appieno la supremazia assiologica della dignità umana.<sup>62</sup> Tale concetto non fonda un “diritto costituzionale universale”,<sup>63</sup> piuttosto, dà corpo alla democrazia pluralista a livello statale e ne esalta le aspirazioni universali, riflettendosi sia sull’architettura istituzionale sia sulla tutela dei diritti.<sup>64</sup> Per un verso, infatti, il crinale della dignità-dono s’affaccia ai diritti fondamentali “inviolabili”,<sup>65</sup> riconosciuti e non ottriatati dallo Stato.<sup>66</sup> Per altro verso, l’eguaglianza fra individui e fra popoli sviluppa il versante della dignità-conquista sul piano della libera autodeterminazione<sup>67</sup> – del singolo,<sup>68</sup> ma

---

M.A. Wilkinson, *Constitutionalism in postwar Europe: revolutionary or counter-revolutionary?*, in M. Dani, M. Goldoni, A.J. Menéndez (ed ss.) *The Legitimacy of European Constitutional Orders*, Cheltenham, 2023, 64-92). A tal atteggiamento, tuttavia, non può darsi altro valore che quello di riserva mentale, certo incapace, da sola, di condizionare il diritto a proprio vantaggio.

<sup>58</sup> C. De Fiores, *Le radici della Nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costituzionali*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2019, 54-82.

<sup>59</sup> È la frase con cui designa l'afflato cosmopolitico della Rivoluzione francese A. de Tocqueville, *L'Ancien Regime et la Révolution* (1856) ed. it. *L'antico regime e la rivoluzione*, Milano, 1996, 99.

<sup>60</sup> Nelle parole di I. Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1785) ed. it. (N. Pirillo) *Fondazione della metafisica dei costumi*, Roma-Bari, 1992, spec. 82 ss. Cfr. da ultimo P. Cobben, *Die Person als Selbstzweck*, in *Hegel-Jahrbuch*, 1/2017, 185-191.

<sup>61</sup> SS. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, 37 ss., *passim*.

<sup>62</sup> P. Becchi, *Dignità umana*, in U. Pomarici (cur.) *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2007, 153 ss., e P. Ridola, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, in Id., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, 77-137, 102 ss.

<sup>63</sup> Cfr. P. De Sena, *Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 11/2017, 573-586.

<sup>64</sup> Y. Arieli, *On the Necessary and Sufficient Conditions for the Emergence of the Doctrine of the Dignity of Man and his Rights*, in D. Kretzmer, E. Klein (ed ss.) *The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse*, The Hague, 2012, 1-18.

<sup>65</sup> Cfr. A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, cit., 17 ss. A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 2003, 7 ss., insiste sulla centralità dei diritti, più che della persona in sé; tuttavia, al fine di contemperare il versante dei diritti con quello dei poteri, sembra più opportuno parlare di centralità della persona e della sua dignità, oltretutto di quel *proprium* che la differenzia dagli altri esseri viventi. Sul punto, A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 17/2013 (28 agosto), 1-34, 3 ss.

<sup>66</sup> A. Sperti, *Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giudiziale*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2023 (18 giugno) 1-34.

<sup>67</sup> H. Hofmann, *La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 76:4, 1999, 620-650.

<sup>68</sup> G. Resta, *Dignità*, in S. Rodotà, P. Zatti (dir.) *Trattato di biodiritto*, I, Milano, 2010, 259-295, spec. 267 ss.; cfr. G. Razzano, *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, Special Issue 2/2019*, 95-111.

anche della collettività<sup>69</sup> – mediante la sovranità popolare,<sup>70</sup> fulcro d'un progetto politico solidaristico.<sup>71</sup> Sicché, spetta ai destinatari del diritto, mediante le vie apprestate dalle costituzioni a partire dalla sovranità popolare, riempire il contenuto concreto dei diritti, “riconosciuti” e non più “ottratti” dal potere.

Per tal via, duplice eppure saldamente unitaria nella sua matrice, vuole rinunciarsi alla tentazione di risolvere con le armi le controversie internazionali; e ciò in nome di un comune progresso sociale, inteso come benessere economico (“tenore di vita”) e spirituale (“più ampia libertà”).

Analoga struttura si rinviene nel Preambolo della CEDU, ove gli Stati riconoscono come fine supremo del Consiglio d'Europa “la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”; tali libertà e diritti, che “costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo”, si fondano su un duplice pilastro così articolato:

“... da una parte, [...] un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, [...] una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo ...”.

Il progetto relativo a “giustizia e pace nel mondo” poggia su una struttura a due bracci: “democrazia effettiva” e “rispetto dei diritti dell'uomo” secondo concezioni comuni. Non è difficile notare come la dignità della persona permei di sé entrambi, in corrispondenza con i due profili che la compongono: quello sul regime politico si lega al profilo della “conquista”, prodromica alla libera autodeterminazione individuale e collettiva, mentre il rispetto dei diritti corrisponde al profilo della dignità come “dono”, volto all'individuazione di un nucleo di diritti propri dell'uomo in quanto tale.

S'intende, allora, in che senso la dignità giochi il ruolo di pilastro del nuovo ordine. Tale concetto, infatti, si oppone allo stesso tempo a forme di stato anti-democratiche e a lesioni sostanziali di diritti fondamentali. Da un canto, è presupposto di quei diritti che appartengono a ogni persona e all'uomo come specie.<sup>72</sup> Dall'altro, regge il legame fra assetti istituzionali ed esercizio di auto-determinazione, individuale e collettiva, dentro i confini dello Stato costituzionale di diritto.<sup>73</sup> Per un verso è libera definizione della

---

<sup>69</sup> C. Möllers, *The Three Branches ss. A Comparative Model of Separation of Powers*, Oxford University Press, 2013, 51 ss., 101 ss., *passim*.

<sup>70</sup> V. Crisafulli, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in *Scritti in memoria di V.E. Orlando*, I, Padova, 1957, 407-463.

<sup>71</sup> L. Carlassare, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016, 45-67, spec. 52 ss.

<sup>72</sup> Sul rapporto fra dignità umana ed altri diritti, cfr. G. den Hartogh, *Is human dignity the ground of human rights?*, in M. Düwell, J. Braarvig, R. Brownsword, D. Mieth (ed ss.) *The Oxford Handbook of Human Dignity*, Oxford, 2014, 200-207; A. Barak, *Human Dignity*, Cambridge, 2015, 104 ss., 156 ss., e G. Silvestri, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009, 85 ss.

<sup>73</sup> P. Häberle, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in Id., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003, 1-79. Cfr. G. Repetto, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *Diritto pubblico*, 1/2016, 247-306.

propria personalità, come individuo e in gruppo;<sup>74</sup> per l'altro è dignità sociale, obiettivo della comunità in quanto tale.<sup>75</sup> È, quindi, chiave di un ordine internazionale fondato sul rispetto della persona e, a un tempo, dello Stato di democrazia pluralista, inteso come forma organizzativa della comunità umana il cui postulato è l'eguaglianza formale dei consociati e il cui scopo è il perseguimento di un'eguaglianza sostanziale fra di essi in quanto persone.<sup>76</sup> Quest'orizzonte abbraccia il diritto internazionale e il diritto costituzionale, conferendo ad entrambi un'impronta nuova, gravida di effetti concreti.

#### 4. Il limite dell'omogeneità e la scommessa sulla democrazia pluralista a livello delle costituzioni nazionali

Una tal concezione riscrive i rapporti autorità-libertà, chiamando i cittadini – *uti singuli* e in gruppi<sup>77</sup> – ad impegnarsi non solo in quanto titolari di *status* particolari, corrispondenti a interessi propri, ma pure in quanto membri di un più ampio consesso: la comunità di persone uguali.<sup>78</sup> La differenziazione funzionale cui spinge l'elevata specializzazione delle società contemporanee<sup>79</sup> rinviene un orizzonte comune capace di assicurare la tenuta sociale:<sup>80</sup> la vigilanza attiva del cittadino-persona permette di affidare al discorso razionale e alle sue strutture comunicative<sup>81</sup> la gestione della cosa pubblica – dall'ideazione di leggi generali-astratte al trattamento dei conflitti

---

<sup>74</sup> S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2013, 140 ss., 183 ss.; Cfr. A. Barak, *Human Dignity*, cit., 175 ss.

<sup>75</sup> A. Apostoli, *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 3/2020, 539-558; della stessa A., *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2019, 1-32.

<sup>76</sup> É. Balibar, *La Proposition de l'égaliberté. Essais politiques 1989-2009*, Paris, 2010, Parte I.

<sup>77</sup> H. Arendt, *The Human Condition* (1958) ed. it. (S. Finzi) *Vita activa. La condizione umana*, Milano, 1989, 9 ss., 127 ss., per la quale "l'agire" rimonta all'irriducibile dialettica fra unicità della persona ed eguaglianza fra persone "La pluralità umana (...) ha il duplice carattere dell'eguaglianza e della distinzione. Se gli uomini non fossero uguali, non potrebbero né comprendersi fra loro, né comprendere i propri predecessori, né fare progetti per il futuro e prevedere le necessità dei loro successori. Se gli uomini non fossero diversi, e ogni essere umano distinto da ogni altro che è, fu o mai sarà, non avrebbero bisogno né del discorso né dell'azione per comprendersi a vicenda. Sarebbero soltanto sufficienti segni e suoni per comunicare desideri e necessità immediati e identici".

<sup>78</sup> G. Azzariti, *Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo*, Roma-Bari, 2005, 135 ss.

<sup>79</sup> Su cui, *ex plurimis*, N. Luhmann, *Differentiation of Society*, in *The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie*, 2:1, 1977, 29-53.

<sup>80</sup> G. Ferrara, *L'essenza della Costituzione: la normativizzazione di un principio politico*, in Id., *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006, 242-266.

<sup>81</sup> Su cui, per tutti, J. Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns – Band I: Handlungsrationality und gesellschaftliche Rationalisierung* (1981) ed. it. (G.E. Rusconi, P. Rinaudo) *Teoria dell'agire comunicativo – Vol. 1: Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale*, Bologna, 2022, 12 ss., *passim*.

concreti – consolidando la democrazia pluralista come forma del potere.<sup>82</sup> È tale forma, forte della sua congenita inclusività, a impedire il ritorno dell'autoritarismo; donde la ragionevole speranza che la guerra sia espunta dal novero delle opzioni disponibili per la soluzione dei conflitti.

Può così delinearci lo scenario che il diritto internazionale vuol costruire. Al fine di perseguire in via perpetua pace e giustizia su scala mondiale, mettendosi alle spalle le atrocità della guerra scatenata dai regimi autoritari, ci si studia di ridurre al minimo le opzioni di risoluzione in via bellica dei conflitti. Tale obiettivo è perseguito mediante una strategia unitaria,<sup>83</sup> che nel dar albergo a un pluralismo quanto più ampio possibile mette al centro la dignità delle persone eguali, chiamandole all'impegno quotidiano verso la costruzione di cerchie di comunità<sup>84</sup> al piano locale, statale e sovranazionale<sup>85</sup> – sì da abbracciare nel gioco delle istituzioni il conflitto sociale nella sua pienezza.<sup>86</sup>

Traspare, dunque, la co-essenzialità degli Stati al progetto di pace universale in cui s'impegna il diritto internazionale; non troppo dissimilmente, del resto, da quanto Immanuel Kant preconizzava già un secolo e mezzo prima.<sup>87</sup> Se la dimensione statale è stata per secoli quella privilegiata del "politico",<sup>88</sup> spetta ad essa costruire gli spazi per un'inclusione dell'altro i cui benefici riverberino sulla scena internazionale.<sup>89</sup> Accogliere il conflitto e districarlo al piano statale, in luogo di soffocarlo, riduce le possibilità che quel conflitto ne generi altri, contagiando i rapporti internazionali in un'incontrollata reazione a catena.

Di qui il rapporto di circolare implicazione tra evitare la guerra e impedire il risorgere di regimi autoritari. Un'implicazione che si legge nei fatti storici non meno che nel cielo delle idee: fin troppo agevole alla luce dell'esperienza tragica dei decenni precedenti, ha assunto tratti penetranti agli occhi dei più acuti osservatori del tempo. Hannah Arendt, per non citarne che una sola, ha ripercorso con finezza le conseguenze di quest'implicazione, sia per ciò che attiene alle origini del totalitarismo come regime di per sé guerrafondaio e allo stesso tempo autoritario,<sup>90</sup> sia con

---

<sup>82</sup> N. Bobbio, *Il futuro della democrazia* (1984), Torino, 1991, 50 ss.; cfr. M. Maldonado Muñoz, *La democrazia in Bobbio: una visione panoramica*, in M. Saporiti (cur.) *Norberto Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile*, Torino, 2016, 79-96, e, *ibid.*, F. Oliveri, *Quale pacifismo giuridico oggi?*, 97-117.

<sup>83</sup> E. Cheli, *Intorno ai fondamenti dello "Stato costituzionale"*, in *Quaderni costituzionali*, XXVI:2, 2006, 262-271.

<sup>84</sup> Sulla cui rilevanza ha insistito Z. Bauman, *Missing Community* (1999) ed. it. (S. Minucci) *Voglia di comunità*, Roma-Bari, 2000, 22 ss., 49 ss., 72 ss., *passim*.

<sup>85</sup> C. Pinelli, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2012 (15 gennaio), 1-22, 13 ss.

<sup>86</sup> L. Carlassare, *Sovranità popolare e Stato di diritto*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2006 (15 febbraio), 1-40.

<sup>87</sup> I. Kant, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf* (1795) ed. it. (A. Massoni) *Per la pace perpetua. Progetto filosofico*, Milano, 1883, spec. 32 ss.

<sup>88</sup> "Il concetto di Stato presuppone quello di politico" esordisce C. Schmitt, *Il concetto di 'politico'* (edizione del 1932) in Id., *Le categorie del 'politico'*, cit., 101 s ss.

<sup>89</sup> J. Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie* (1996) ed. it. (L. Ceppa) *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano, ed. 2008, 63 ss.

<sup>90</sup> H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (II ed., 1951) Harcourt, New York, 1973, spec. 389 ss., 460 ss.

riguardo alla necessità di un popolo vigile a postulato della democrazia pluralista, in chiave di opposizione a un (nuovo) avvento del totalitarismo stesso.<sup>91</sup>

Non sorprende affatto, quindi, che negli auspici politici e nelle formule giuridiche dei suoi promotori il nuovo ordine, per sopravvivere, avrebbe dovuto anzitutto impedire una replica dello schema che aveva caratterizzato l'*escalation* degli anni Trenta del Novecento.

Appare più nitido, allora, l'orizzonte di senso del nuovo ordine che da Norimberga prende le mosse: per poter realisticamente perseguire fini di pace e giustizia fra popoli e Stati, il diritto internazionale deve allontanare il più possibile il pericolo di un ritorno dei regimi autoritari in seno ad essi. Di qui la più profonda scaturigine del rapporto che viene ad instaurarsi fra questi due ordini, i quali condividono il medesimo progetto. Per sopravvivere come tale, il diritto internazionale non soltanto ha bisogno di quello interno. Di più: ha bisogno che segua il suo stesso modello etico, fondato sulla dignità di persone eguali. Deve cioè puntare sulla democrazia pluralista senza poterla imporre, perché se la imponesse la spegnerebbe. Girando alla larga da approcci militanti<sup>92</sup> di tipo "patriottico",<sup>93</sup> può soltanto auspicare che eventuali svolte autoritarie in seno a uno Stato siano il più possibile passeggere e, comunque, irrilevanti quanto all'indirizzo dello Stato coinvolto, in politica estera e di sicurezza, come in politica militare. Deve, infatti, rinunciare fin all'ultimo a combatterle col diritto, respingendole per mezzo della sola politica.

Dunque, il diritto internazionale *post*-Norimberga costituisce un solido asse con la democrazia pluralista sul piano costituzionale, funzionalizzati entrambi alla difesa della pace.<sup>94</sup> È giocoforza, allora, che nelle costituzioni statali come negli strumenti di diritto internazionale emergano i percorsi tipici della corrispondente forma di Stato, innovandosi in profondità i rapporti fra le une e gli altri fino a riscrivere il quadro delle relazioni fra ordinamenti.

In tal senso, Norimberga è prima scaturigine di un modello nuovo, le cui coordinate pongono i termini di una reciproca cooperazione.<sup>95</sup> Secondo tale modello, il diritto internazionale si applica, in linea di principio, in vece del diritto interno a condizione che sia rispettato il limite di una tendenziale omogeneità fra i due ordinamenti.

---

<sup>91</sup> H. Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (1963) ed. it. (P. Bernardini) *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano 2001, 29 ss., 241 ss.

<sup>92</sup> P. Stone, *Democratic Equality and Militant Democracy*, in A. Malkopoulou, A. Kirshner (ed. ss.) *Militant Democracy and Its Critics ss. Populism, Parties, Extremism*, Edinburgh, 2019, 577-598.

<sup>93</sup> J-W. Müller, *Constitutional Patriotism*, Princeton, 2008, 46 ss., 93 ss.

<sup>94</sup> Tale constatazione apre un dibattito, esterno all'oggetto del presente lavoro ma di indubbio interesse anche ai suoi fini, sulla effettiva rispondenza al modello costruito dalle costituzioni e dagli strumenti internazionali del secondo dopoguerra degli Stati che si fregiano del titolo di "democratici" pur sviluppando politiche imperialiste. Sul tema, A. Panebianco, *Guerrieri democratici. Le democrazie e la politica di potenza*, Bologna, 1997, 12 ss., *passim*.

<sup>95</sup> M. Cherif Bassiouni, *The 'Nuremberg Legacy'*, in G. Mettraux (ed.) *Perspectives on the Nuremberg Trial*, cit., 577-598.

Questo limite si costruisce anzitutto in via presuntiva. Si presume cioè che, per il sostrato etico comune, le risposte offerte dal diritto interno non differiscano mai in modo radicale da quelle fornite dal diritto internazionale. Vi sarebbe cioè la possibilità di un reciproco accomodamento nel caso concreto, articolata nei termini di un margine di discrezionalità<sup>96</sup> per gli organi politico-amministrativi e di un bilanciamento fra principi in sede giurisdizionale.<sup>97</sup> Tale presunzione consente di aggirare il problema dell'ultima parola: se omogeneità vi fosse, difatti, non vi sarebbe la necessità di stabilire la supremazia del diritto interno o internazionale. Semplicemente, si applicherebbe in concreto una norma che faccia da punto di caduta interno ad entrambi gli ordinamenti, frutto d'una mediazione costruita in via argomentativa per il caso di specie, lasciando che il diritto converga in un sol flusso sull'onda della vicendevole comunanza etica.<sup>98</sup>

In altri termini: l'omogeneità tra i due rami del diritto consente di trasporre senza salti la questione dal piano formale dei rapporti tra ordinamenti al piano sostanziale della tutela dei diritti.<sup>99</sup>

Affinché tale trasposizione possa aver luogo, tuttavia, occorre che le soluzioni offerte dai due ordinamenti siano effettivamente tendenti all'omogeneità, al punto da poter essere approvate dai destinatari – gli Stati coinvolti, e i loro cittadini – come se fossero elaborate in via autonoma. Tale approvazione, legittimando la norma applicata, rimette in asse i due lati della dignità della persona: la sovranità eguale de(i popoli de)gli Stati nel quadro di una libera autodeterminazione e, allo stesso tempo, i diritti fondamentali degli individui-persone. In questa cornice, quindi, fatto salvo lo spazio di manovra, politico e/o giudiziale, tra le opzioni rispettive, diritto

---

<sup>96</sup> Se nella ben nota definizione di M. S. Giannini, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi*, Milano, 1939, 52, la discrezionalità è “il potere di apprezzare in un margine determinato l'opportunità di soluzioni possibili rispetto alla norma amministrativa da attuare”, il diritto contemporaneo saluta il transito dalla discrezionalità al margine di apprezzamento, delimitato dal principio di proporzionalità, sia nell'azione amministrativa (A. Sandulli, *La proporzionalità dell'azione amministrativa*, Padova, 1998, 58 ss.) sia nella valutazione giudiziale su di essa (da ultimo, ampiamente, SS. de Nitto, *La proporzionalità nel diritto amministrativo*, Torino, 2023, 57s).

<sup>97</sup> Sul tema, R. Alexy, *Theorie der Grundrechte* (1985) ed. ingl. (J. Rivers) *A Theory of Constitutional Rights*, 2002, 44 ss., 388 ss., si vedano G. Scaccia, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, spec. 27 ss., 309 ss., e, da ultimo, R. Bin, *Critica alla teoria dei diritti*, Milano, 2018, 33 ss., 51 ss.

<sup>98</sup> La presunta irrilevanza della disputa monismo-dualismo troverebbe in questo costruito il suo fondamento logico-argomentativo. Per una ricostruzione della disputa, P. Gragl, *Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics*, Oxford, 2018, spec. 19 ss., 57 ss.; cfr. J.G. Starke, *Monism and Dualism in the Theory of International Law*, in S.L. Paulson (ed.) *Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, Oxford, 1999, 537-552.

<sup>99</sup> Su tale spostamento, che il diritto dell'Unione europea, nel suo processo di costituzionalizzazione, fa conseguire a una comunanza etica tale da considerare l'intera “Costituzione europea” in formazione come tendenzialmente sovrapponibile alle costituzioni degli Stati membri nella loro traiettoria evolutiva (sul punto H.-P. Ipsen, *Die Verfassungsrolle des Europäischen Gerichtshofs für die Integration*, in J. Schwartze (cur.) *Der Europäische Gerichtshof als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz*, Baden-Baden, 1983, 29-62, spec. 50 ss.) si rinvia a G. Vosa, *Sull'equilibrio costituzionale dell'Unione europea. La costituzione “nata dal cambiamento” e i limiti alla priorità applicativa del diritto sovranazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 1-45, 27 ss.

internazionale ed interno “cooperano” alla ricomposizione pacifica dei conflitti senza che la sovranità degli Stati osti all’applicazione diretta del diritto internazionale ovvero, secondo i casi, all’adempimento in via mediata degli obblighi che impone.

Far sì che una siffatta omogeneità sia durevolmente perseguita, tenendo assieme “costituzione dei poteri” e “costituzione dei diritti” sul piano interno e internazionale, è l’obiettivo comune, da perseguire a livello domestico come nel consesso degli Stati.<sup>100</sup> Implicando una (ri-)politicizzazione delle sfere pubbliche nazionali e sovranazionali in vista di un’assunzione di responsabilità in via generale, tale obiettivo non può non passare per i parlamenti degli Stati: ad essi spetta quella funzione di rappresentanza politica generale in principio capace, essa sola, di fare sintesi tra le molteplici, frammentarie e disordinate rappresentanze parziali.<sup>101</sup>

Quest’approccio può certo definirsi pacifista, contrario alla guerra come mezzo per risolvere le controversie tra Stati – la cui sovranità mette in parentesi annacquandone le velleità autoritarie nel dialogo fra argomenti giuridici. Nondimeno, in alcun modo indugia in tentazioni *ireniche*.<sup>102</sup> anzi, rifugge da tale prospettiva, accogliendo le critiche già formulate in dottrina.<sup>103</sup> Ripetendo, con Carl Schmitt, che la guerra sta dentro al concetto di politico,<sup>104</sup> non occulta la dimensione del conflitto ma se ne fa espressamente carico,<sup>105</sup> indicando percorsi inclusivi per la sua pacifica soluzione e ostinatamente antependendoli all’uso della violenza.

Se tale è il paradigma dei rapporti fra diritto interno e diritto internazionale che dal piano di quest’ultimo viene a ritagliarsi, non sorprende che ad esso si orientino altresì le costituzioni contemporanee, che col diritto internazionale del secondo dopoguerra condividono il contesto storico e l’afflato ideale. Anche nel quadro nazionale – a partire dalla

---

<sup>100</sup> M. Luciani, *La “Costituzione dei diritti” e la “Costituzione dei poteri”*. *Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, II, Padova 1985, 497-508.

<sup>101</sup> Il rapporto fra una sempre più rarefatta rappresentanza generale e le sempre più numerose rappresentanze parziali – cui sottendono sistemi auto-organizzati secondo proprie logiche di funzionamento e capaci di perseguire interessi autonomi in modo strutturato, finanche dando vita a “costituzioni civili” – è tema esterno al presente lavoro. Cfr., a titolo d’esempio, D. Sciulli, *Theory of Societal Constitutionalism: Foundations of a non-Marxist Critical Theory*, Cambridge, 1992, in part. 54 ss., e G. Teubner, *Societal Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional Theory*, in C. Joerges, I.-J. Sand, G. Teubner (ed ss.) *Transnational Governance and Constitutionalism*, Oxford, 2004, 3-28. Un ampio sguardo d’insieme in A. jr. Golia, *Costituzionalismo sociale (teoria del)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche – Aggiornamento*, 2017, Milano, 2017, 217-260.

<sup>102</sup> M. Luciani, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 51:2, 2006, 1644-1669.

<sup>103</sup> Adde A. Carrino, *Oltre l’Occidente: critica della Costituzione europea*, Bari, 2005, spec. 72 ss.

<sup>104</sup> C. Schmitt, *Il concetto di ‘politico’* (testo del 1932 con una premessa e tre corollari) in Id., *Le categorie del ‘politico’*, cit., 89-165, spec. 129 ss.

<sup>105</sup> G. Azzariti, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, 2011, spec. 216 ss., 275 ss.

Costituzione italiana – prevale infatti, a chiare lettere, il principio personalista.<sup>106</sup>

## 5. Dal diritto costituzionale verso il diritto internazionale: un esame comparato dei modelli di relazioni internazionali

L'approccio inaugurato a Norimberga non resta confinato ai rapporti fra Stati, ma si estende al diritto costituzionale: condiziona cioè nel profondo le costituzioni sorte in quel torno di tempo, germinate in uno ai già citati strumenti internazionali e, quindi, in piena sintonia con lo *Zeitgeist* del secondo dopoguerra.<sup>107</sup>

Come tale sintonia si espliciti nei testi di quelle costituzioni è agevole verificare, sol che si guardi agli elementi basilari di una costituzione: l'organizzazione degli assetti istituzionali e la garanzia dei diritti fondamentali – “poteri”, da un lato, e “diritti”, dall'altro, a voce del celebre articolo 16 della *Déclaration* del 1789.

L'esame comparato, pur scarno e limitato alle costituzioni redatte in quel frangente negli Stati europei (Germania e IV Repubblica francese, oltre all'Italia) evidenzia che, là dove il diritto internazionale fa assegnamento sul diritto costituzionale per la stabilizzazione della democrazia pluralista, il diritto costituzionale si apre a sua volta al diritto internazionale, guardando con inedita attenzione oltre le dimensioni della statualità.

Deve infatti evidenziarsi che le costituzioni del secondo dopoguerra, lungi dal restare indifferenti dinanzi all'attività estera dei governi, optano per un modello ben preciso di relazioni internazionali: esprimono, cioè, una preferenza per un certo modo di condurre attività in campo estero. È qui che, dal versante del diritto costituzionale, si riscrivono i termini della relazione col diritto internazionale alla luce dei nuovi presupposti etici ed obiettivi politici.<sup>108</sup>

Quanto all'assetto dei poteri, si segnala la proclamazione della sovranità popolare a suffragio universale generale (articoli 1, secondo comma, e 48 della Costituzione italiana; articoli 3 e 4 della Costituzione della IV Repubblica francese; articoli 20 e 38 della Legge fondamentale tedesca). Tale istituto fonda la centralità del Parlamento come organo rappresentativo di persone eguali, che permea di sé l'intera architettura dei poteri.

Sull'altro ramo, spicca il riconoscimento di diritti fondamentali inviolabili (articolo 2 della Costituzione italiana; art. 1 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789, espressamente richiamata nel Preambolo della Costituzione della IV Repubblica francese; art. 1 della

---

<sup>106</sup> Sui numerosi riferimenti testuali alla persona in quanto tale P. Caretti, G. Tarli Barbieri, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, V ed., Torino, 2022, 143 ss. Cfr. F. Viola, *Dignità umana*, in *Enciclopedia filosofica*, Milano, 2006, 2863-2865, e A. Ruggeri, *Il principio personalista*, cit., 13 ss.

<sup>107</sup> Cfr. F. Fernández Segado, *La dignité de la personne en tant que valeur suprême de l'ordre juridique espagnol et en tant que source de tous les droits*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 67:3, 2006, 451-482.

<sup>108</sup> Si confrontino G. Cerrina Feroni, G. Morbidelli, M. Volpi (cur.) *Diritto costituzionale comparato*, Giappichelli, Torino, 2020, 23 ss., e G. de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, XI ed., Milano-Padova, 2022, 88 ss.

Legge fondamentale tedesca). Tale proclamazione, per Germania e Italia, va di pari passo con l'istituzione di un giudice costituzionale in funzione contro-maggioritaria – ruolo che, com'è noto, nel contesto francese si spalma su più giurisdizioni.<sup>109</sup>

Non sfugge che le costituzioni nazionali si servono dei medesimi concetti evocati da strumenti internazionali come lo Statuto ONU e il Trattato CEDU per concretizzare la forma di Stato di democrazia pluralista. Tale costruzione fa leva sulla dignità umana – posta dall'art. 1 del *Grundgesetz* a vertice dell'intero ordinamento – e sul suo duplice risvolto assiologico, per il quale alla persona si assegna il posto centrale nell'ordito costituzionale.<sup>110</sup>

Stabilita la coerenza fra l'impianto internazionale, teso alla perpetuazione della pace nel segno della dignità umana, e quello costituzionale, la cui tensione alla democrazia pluralista si fonda sullo stesso sostrato etico ed è strumentale al medesimo obiettivo, può farsi luce sui meccanismi di raccordo tra l'uno e l'altro. È ancora l'esame del diritto positivo ad illuminarne il disegno generale.

Anzitutto, i *Preamboli*:<sup>111</sup> mentre la Costituzione italiana, com'è noto, non ne possiede uno, quella tedesca si limita a poche, ma significative righe, a tenore delle quali il popolo tedesco, nella sua qualità di potere costituente, adotta la Legge fondamentale in una duplice prospettiva:

„...als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“.<sup>112</sup>

Ossia: da un lato “in qualità di membro alla pari di un'Europa unita” e, dall'altro lato, “al fine di promuovere la pace del mondo”. Affermazione assai densa, dalla valenza ancipite. Per un verso, dischiude il collegamento fra diritto interno ed internazionale in una prospettiva pacifista; per altro verso, consolida la radice statale di un siffatto cosmopolitismo col riferimento al popolo “titolare di potere costituente”.<sup>113</sup> Agevole constatare, a questo punto, che la qualità di membro alla pari in un consesso europeo fa da ponte tra queste due parti; come a sottolineare il legame che la “parità” fra Stati intesse

<sup>109</sup> Una sintesi in M. Fromont, *La justice constitutionnelle en France ou l'exception française*, in *La Revue administrative*, 52 :7(7), 1999, 36-45.

<sup>110</sup> SS. Hennette-Vauchez, *Une dignitas humanae? Vieilles outres, vin nouveau*, in *Droits*, 48:2, 2008, 59-86.

<sup>111</sup> Su cui J.O. Frosini, *Constitutional Preambles: At a Crossroads Between Politics and Law*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012, 22 ss., 80 ss.; cfr. altresì F. Longo, *Struttura e funzioni dei preamboli costituzionali. Studio di diritto comparato*, Torino, 2021, 7 ss., 78 ss.

<sup>112</sup> Modificato sulla base dell'*Einigungsvertrag* tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca – Legge sul Trattato del 31 agosto 1990 del 18 settembre 1990. Il testo originario era il seguente: "Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e statale e di servire la pace del mondo quale membro, equiparato nei diritti, di un'Europa unita, ...". Cfr. E. Castorina, P. Policastro (cur.) *Le costituzioni. Un invito alla comparazione*, Torino, 2019, 109 ss.

<sup>113</sup> Cfr. M.G. Losano, *Le tre Costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle Costituzioni di Giappone, Italia e Germania*, in *Global Perspectives on Legal History – Max Planck Institute for European Legal History*, Francoforte, 2020, 193-217.

con la qualità sovrana del “popolo” e con la prospettiva di pace, cui è funzionale il rispetto del diritto internazionale.<sup>114</sup>

Più discorsiva la formula della Costituzione della *IV<sup>ème</sup> République*, il cui *incipit* solenne vale la pena di rileggere:

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

È impossibile non notare l'assonanza di toni e d'intenti rispetto ai Preamboli dei principali strumenti internazionali coevi, nonché con la Legge fondamentale di Bonn. Interessante, poi, notare che un passaggio ulteriore del Preambolo istituisce un nesso fra apertura al diritto internazionale e impiego della forza bellica, e lo orienta in direzione della libertà dei popoli – considerati, in quanto tali, sul piano di una mutua parità:

*La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.*

A tale apertura fa seguito il passaggio in cui la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie “à l'organisation et à la défense de la paix”, premettendo però “[s]ous réserve de réciprocité” – una clausola che pare completare sul piano formale lo slancio del passaggio appena precedente, proteso al riconoscimento di un'eguaglianza fra i popoli proiettata al piano sostanziale. Sicché, l'apertura della Francia al diritto internazionale avviene nel rispetto della libertà eguale di tutti i popoli e a condizione di reciprocità fra Stati: percorre, in altri termini, sia il versante formale sia quello sostanziale della “parità”.<sup>115</sup>

Cosicché, dall'esame delle disposizioni costituzionali, emergono, benché in toni fra loro diversi, tratti comuni nel modo d'intrattenere relazioni internazionali prescritto dalle Carte fondamentali di Francia e Germania, oltre che della Repubblica italiana. Tale sostrato condiviso si alimenta di tre fattori: l'apertura al diritto internazionale, la finalità di conservazione della pace e l'auto-determinazione di popoli eguali e liberi. Su questa base, le costituzioni del secondo dopoguerra istituiscono un peculiare raccordo cooperativo tra diritto internazionale e diritto interno, al fine di costruire in concreto la tendenziale omogeneità fra le rispettive soluzioni.

---

<sup>114</sup> Cfr. A. Guazzarotti, *Legalità senza legittimazione? Le “clausole europee” nelle costituzioni degli Stati membri dell'UE e l'eccezione italiana*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2019, 1-41, 5 ss., 21 ss.; M. Claes, *Le “clausole europee” nelle costituzioni nazionali*, in *Quaderni costituzionali*, XXV :2, 2005, 283-320.

<sup>115</sup> Cfr. G. Conac, X. Prétot, G. Teboul (dirs.) *Le préambule de la Constitution de 1946 : Histoire, analyse, commentaire*, Paris, 2001, 1-466.

Se i preamboli, com'è stato detto, “spiegano le ragioni”, il testo delle Carte si articola in modo coerente.<sup>116</sup> Mette conto di notare che sul medesimo sostrato poggiano, difatti, i modi di ricezione del diritto internazionale da parte del diritto interno, che del pari sviluppano tale raccordo in vista di un'omogeneità tendenziale. In particolare, com'è noto, è a vario titolo previsto un coinvolgimento parlamentare in sede di ratifica degli obblighi internazionali commisurato alla sensibilità politica del tema su cui vertono tali obblighi.<sup>117</sup>

Si apprezza, allora, il collegamento tra l'articolo 11, e gli articoli 1, secondo comma, 2 e 3, nonché 10, primo comma, e 80, della Costituzione italiana:<sup>118</sup> l'affermazione della sovranità popolare, il riconoscimento dei diritti inviolabili e la forza precettiva del principio d'eguaglianza fanno sistema col rispetto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – la cui omogeneità col diritto interno è data per presunta, giusta la rigorosa attinenza al nucleo etico comune *supra* tratteggiato<sup>119</sup> – e con l'obbligo di ratifica parlamentare per i trattati “aventi natura politica” o comunque relativi a materie sensibili, per cui la presunzione di omogeneità è certificata caso per caso dall'organo politico rappresentativo.<sup>120</sup>

Un ordito più complesso, che arricchisce i criteri già enunciati, esprime il raccordo fra l'articolo 1 della Legge fondamentale tedesca e l'articolo 20, nonché gli articoli 59, secondo comma, 23, 24, 25 e 26, che si snoda all'ombra del citato Preambolo. La dignità della persona, “intoccabile”, conduce al riconoscimento dei “diritti inviolabili ed inalienabili quale base di ogni comunità, nonché della pace e della giustizia nel mondo”, e contemporaneamente alla sovranità popolare quale si esercita nelle forme e nei modi costituzionalmente previsti. Su tali basi poggia la norma per cui ogni trattato che intersechi competenze legislative federali o statali richiede l'assenso del relativo parlamento. Eguale approccio ispira la necessarietà della partecipazione parlamentare negli affari europei e l'istituzione della riserva di legge per il trasferimento di poteri sovrani a un'organizzazione internazionale, entrambe volte ad enfatizzare la centralità dell'organo

---

<sup>116</sup> F. Longo, *Struttura e funzioni dei preamboli costituzionali*, cit., 106.

<sup>117</sup> *Amplius*, R. Ibrido, *Forma di governo parlamentare ed equilibrio di potenza*, cit., 245 ss.

<sup>118</sup> Cfr. V. Lippolis, *Parlamento e potere estero*, cit., 530 ss.; L. Lai, *Il controllo parlamentare sul potere estero del Governo l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali in prospettiva comparata*, ne *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati*, Roma, Camera dei deputati, 2013, in [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it), 999-1067; per ulteriore bibliografia, si permetta il rinvio a G. Vosa, *The Role of the Italian Parliament in the Stipulation of International Treaties: Rise and Decline of the Authorisation Model*, in N. Lupo, G. Piccirilli (ed ss.) *The Italian Parliament in the European Union*, Oxford, 2017, 35-53.

<sup>119</sup> Benché una tale omogeneità possa, in concreto, venir meno: è il noto caso della vicenda relativa ai risarcimenti dei danni per crimini contro l'umanità da parte della Germania, ancorché commessi mediante atti posti in essere *iure imperii*, che ha condotto alle celebri sentenze della Corte costituzionale n. 238 del 2014 (22 ottobre) e, da ultimo, n. 159 del 2023 (4 luglio) su cui, *ex multis*, D. Greco, *Ancora su immunità giurisdizionali e gravi violazioni dei diritti umani*, in *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo – online*, 20:2, 2023, 266-293.

<sup>120</sup> Sulla ristrettezza dei margini d'intervento parlamentare successivi alla ratifica, A. jr. Golia, *La fortezza che resiste. Potere estero, conflitto di attribuzione e prescrittività costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2019, 45-100, 61 ss.

politico rappresentativo.<sup>121</sup> Circondato di tali presidi, il primato del diritto internazionale riceve una sanzione costituzionale esplicita;<sup>122</sup> mai, tuttavia, slegata da un'attività continua di controllo dei rappresentanti del popolo sovrano,<sup>123</sup> che dall'atto della ratifica si estende ai molteplici momenti della sua attuazione.<sup>124</sup>

Analoga trama compare nella Costituzione francese della IV Repubblica, in cui, alla luce del già citato Preambolo – e, in specie, della valorizzazione dell'eguaglianza dei popoli nel quadro di una parità fra Stati – la sovranità popolare (articolo 3) si lega al perdurante rispetto per i diritti sanciti nella *Déclaration* del 1789 e alla previsione secondo la quale ogni trattato che istituisca organizzazioni internazionali, coinvolga le finanze dello Stato, o abbia a riguardo accordi di pace, scambi commerciali, regimi di proprietà o *status* di cittadini francesi all'estero – nonché, più in generale, che comporti modificazioni di leggi – è ratificato con legge (articolo 27).

## 6. La sentenza n. 300 del 1984 della Corte costituzionale: la protezione dell'omogeneità tra vincoli procedimentali e limiti materiali

Emerge, allora, come l'inciso sulle condizioni di parità sia una tessera del più ampio mosaico volto a proteggere durevolmente, sul piano internazionale e su quello interno, l'equilibrio tra libera auto-determinazione individuale-collettiva e tutela dei diritti fondamentali, in vista dell'instaurazione d'un ordine composito su scala mondiale. Per funzionare, quest'ordine deve offrire soluzioni tendenzialmente omogenee a livello interno ed internazionale, sicché la soluzione del caso concreto possa ritenersi coperta dalla libera autodeterminazione delle comunità statali. A tal fine, prevede meccanismi volti a modulare l'applicazione o l'adempimento del diritto internazionale, adattandosi alla sensibilità politica del caso di specie. Questi meccanismi, originati da un unico nucleo etico, seguono il raccordo fra auto-determinazione libera e riconoscimento di diritti fondamentali che distingue lo Stato costituzionale di democrazia pluralista: prevedono, in tal senso, una valutazione parlamentare commisurata alla sensibilità dell'obbligo cui adempiere, ovvero della norma da applicare. In tal modo, l'organo che rappresenta la generalità dei consociati in qualità di persone uguali valuta in che modo tale obbligo debba essere effettivamente adempiuto, ovvero tale

---

<sup>121</sup> L'assenza di esplicita funzionalizzazione a scopi di pace dell'organizzazione cui è diretto tale trasferimento è bilanciata con la criminalizzazione esplicita di "atti tendenti a o spinti dall'intento di disturbare le relazioni pacifiche tra nazioni, in specie, di preparare una guerra d'aggressione" che designa un indirizzo ben solido di diritto interno.

<sup>122</sup> Cfr. C. Tomuschat, *Staatsrechtliche Entscheidung für die internationale Offenheit*, in P. Kirchhof, J. Isensee (hrsg.) *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Band XI, Heidelberg, 2013, § 226 (1-9).

<sup>123</sup> Cfr. T. Abend, *Grenzen der Völkerrechtsfreundlichkeit*, Göttingen, 2019, 69, 71 ss., 104 ss.

<sup>124</sup> R. Wolfrum, H. Hestermeyer, S. Voenny, *The Reception of International Law in German Legal Order: An Introduction*, in E. de Wet, H. Hestermeyer, R. Wolfrum (ed ss.) *The implementation of international law in Germany and South Africa*, Pretoria, 2015, 2-24.

norma in concreto applicata – certificandone così l’omogeneità all’esito di un intervento volto ad incidere, in linea di principio, sul contenuto pratico dell’obbligo stesso.

Che tale robusto retroterra faccia da sfondo alla clausola sulle condizioni di parità, è la Corte costituzionale ad esplicitarlo in una sentenza degli anni Ottanta, il cui apparato argomentativo – malgrado la complessità dei concetti sottesi – appare invero nitidamente dispiegato.<sup>125</sup> Chiamata a valutare la costituzionalità di una norma in tema di immunità dei parlamentari europei, che ad essi applica lo stesso regime dei colleghi di Camera e Senato – con ciò realizzando, secondo l’ordinanza di rinvio, un’indebita integrazione dell’art. 68 Cost. in tema d’immunità – la Consulta, nel decidere sui profili d’incostituzionalità prospettati nell’ordinanza di rinvio, è indotta ad una valutazione comparata con l’ordinamento francese. Ricorda, allora, che, in conformità alle norme costituzionali, il Presidente della Repubblica aveva sollevato questione di legittimità al *Conseil constitutionnel*<sup>126</sup> chiedendo di conoscere se

“... l’elezione diretta dei parlamentari europei potesse comportare contrasto con un principio fondamentale della Costituzione francese quale quello dell’“indivisibilità della Repubblica” affermato nell’art. 2 Cost. Richiesta che, lungi dal comportare rottura delle condizioni di parità volute dall’art. 11 della nostra Cost., si adegua, anzi, perfettamente al nostro ordinamento, dato che nemmeno da noi l’autorizzazione preventiva di cui al citato articolo potrebbe mai coprire e consentire violazioni di principi fondamentali o di diritti inalienabili.

L’omogeneità, allora, ha un duplice versante. Da un canto, richiede che si ergano, secondo le rispettive disposizioni costituzionali, determinati presidi alla violazione di principi fondamentali e diritti inalienabili, sì da escluderli dall’“autorizzazione preventiva” di cui all’articolo 11 – il quale, dunque, non è mera norma d’indirizzo, come aveva prospettato il giudice del rinvio, ma ha un significato precettivo, delimitando il raggio d’applicazione presuntiva del diritto sovranazionale. D’altro canto, prevede che tali presidi si attivino per ciascuno Stato secondo la propria costituzione, traendo dal riconoscimento in capo a uno di essi una presunzione di riconoscimento per tutti gli altri, grandi, piccoli e medi – per tutti, appunto, “in condizioni di parità”. Di qui, in principio, l’obbligo per il Governo di riconoscere come lecito un siffatto contegno da parte dello Stato transalpino, così come di ogni altro Stato – da cui può pacificamente dedursi l’opponibilità di un analogo obbligo da parte del Parlamento italiano.

La valutazione dei parlamenti è infungibile perché vale ad accertare volta per volta i confini della “parità” fra popoli e Stati, riconoscendo la funzionalità di un dato obbligo internazionale agli obiettivi comuni di pace e giustizia. Valutazione, dunque, sommamente politica. Soggiunge la Corte che l’intervento del Parlamento ha il potere di ridisegnare i confini dell’“identità assoluta tra le limitazioni di sovranità”, sicché un *quid* di

<sup>125</sup> Con la sentenza (già citata) n. 300 del 1984.

<sup>126</sup> *Conseil Constitutionnel, Décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976.*

diseguaglianza diviene accettabile in cambio di una pace duratura. Secondo questo ragionamento,

[c]iò comporta che l'assoluta eguaglianza non potrebbe comunque essere ritenuta un requisito essenziale ed indispensabile della nozione di "reciprocità" nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione. Ciò che semmai deve esigersi è che, ove sussistano disparità di trattamento, esse trovino giustificazione nella necessità di promuovere ed attuare la pace e la giustizia.

Quest'impostazione dimostra che lo squilibrio fattuale causato dai risultati della guerra, e poi travasatosi anche all'interno delle organizzazioni espressamente istituite a fini di pace e giustizia non è un dato immutabile, indisponibile al Parlamento; anzi, rientra in una valutazione più ampia in ordine alla politica estera dello Stato, rispetto alla quale l'organo parlamentare è il più (l'unico) legittimato. Vero è, insomma, che talune diseguaglianze di fatto non sono eliminabili, poiché derivano dalle asimmetrie derivanti dalla guerra: la Corte stessa menziona il veto in Consiglio di Sicurezza ONU a favore dei Grandi di Yalta. Tuttavia, assicurare l'intervento, su di un piede di parità, di tutti i Parlamenti degli Stati volta per volta coinvolti nell'esecuzione di accordi internazionali equivale a tendere all'omogeneità da allora per l'avvenire; e ciò là dove a tutti i Parlamenti sia disponibile un certo margine di negoziazione volto a rendere l'esecuzione degli accordi in questione funzionale alla pace e alla giustizia tra eguali.

Con tale clausola, la Repubblica s'impegna a perseguire un certo appianamento delle diseguaglianze fattuali che secoli di storia hanno scavato: un approccio, se si vuole, non incoerente con la tendenza all'eguaglianza sostanziale sul piano interno, che pure la Costituzione sancisce.<sup>127</sup>

Al lume delle argomentazioni della Corte, risaltano almeno tre passaggi.

Il primo attiene ai rapporti fra ordinamenti, e più precisamente alle conseguenze assiologiche della dignità della persona, variabili secondo che la si guardi dall'angolo visuale del diritto internazionale o da quello del diritto costituzionale. Dalla prima prospettiva, infatti, è imposto al diritto internazionale di rispettare la decisione di quel Parlamento che dovesse ritenere disomogenea all'ordinamento statale la soluzione offerta del diritto internazionale; in quei casi, la norma resterebbe temporaneamente inapplicata, o il vincolo temporaneamente inadempito, secondo che si tratti di diritto internazionale direttamente applicabile o no. Dall'altra prospettiva, si attiva l'obbligo politico di valutare opzioni legislative volte a perseguire una convergenza fra diritto internazionale e interno; resta, tuttavia, fermo il limite dell'offesa suprema alla dignità della persona, di fronte alla quale il diritto internazionale potrebbe arrogarsi facoltà d'intervento – ove ciò fosse disposto conformemente alle norme internazionali – finanche violando la sovranità di quello Stato. Tale caso, tuttavia, si avvicinerebbe alla soglia del limite fissato a Norimberga, poiché realizzerebbe un'analoga intrusione nelle vicende giuridico-costituzionali di uno Stato. Un'operazione di tal fatta,

---

<sup>127</sup> Cfr. C. Giorgi, *L'uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2017, 54-87.

allora, là dove da *Grenzbegriff*, pensabile ma impraticabile, si facesse opzione concreta, obbligherebbe a una ridefinizione complessiva dei rapporti fra ordinamenti, giacché sostituirebbe integralmente il diritto alla decisione politica – infrangendo *una tantum*, con la rottura della sovranità di uno Stato, la parità fra di essi, e compiendo un'infrazione irredimibile della pari dignità dei popoli rispettivi nel loro libero auto-determinarsi.

Detto altrimenti: nell'ordine composito edificato all'indomani del secondo conflitto mondiale, la dignità tende a disporsi lungo due assi. Dal lato del diritto internazionale è presidio ultimo della vita e dell'integrità psicofisica della persona umana; da quello del diritto costituzionale si arricchisce delle virtualità insite nella sovranità popolare, alimentandosi dei diritti e doveri che ne scaturiscono, fino alla soglia di un minimo di esistenza<sup>128</sup> – non solamente biologica, ma etico-giuridica della persona in quanto tale – i cui margini concreti dipendono, tuttavia, dal gioco politico-costituzionale interno.

Il secondo punto attiene alla misura dell'omogeneità. Seguendo la linea tracciata dalla Corte, occorre operare un bilanciamento in concreto fra due grandezze alquanto disomogenee, precisamente: da un lato lo squilibrio empirico che il Parlamento avverte tra la sua posizione e quella di altri Stati nell'ottemperare a un obbligo internazionale – nel caso di applicazione solo indiretta – dall'altro la funzionalità di tale obbligo agli scopi costituzionalmente prescritti, ossia il perseguimento della pace e della giustizia fra le nazioni.

Donde, ai fini che qui rilevano, alcune riflessioni, ordinate in tre punti.

Uno. Al Parlamento spetta farsi carico del contenuto concreto d'un dato obbligo, senz'appiattirsi sulla sua astratta riconducibilità a scopi di pace e giustizia – e ciò, anche se tale strumentalità fosse adottata dal livello internazionale al fine d'influenzare il pronunciamento del Parlamento stesso. Tale presunzione non può essere assoluta nemmeno nel caso di obblighi emananti da organizzazioni la cui funzionalizzazione a scopi di pace e giustizia non può, almeno in astratto, revocarsi in dubbio.

Due. Indagare sull'effettiva funzionalità a scopi di pace e giustizia di una data norma, al lume degli interessi e dei diritti in gioco, è senz'altro, nel concreto, impresa ardua: sia perché il campo della politica estera è di difficile accesso al Parlamento, sia perché le pressioni politiche, specie in taluni casi delicati, potrebbero rivelarsi schiaccianti. È, insomma, di palmare evidenza la necessità di rafforzare il ruolo dei Parlamenti non solo come spalla dei

---

<sup>128</sup> Tale concetto si è affermato in ambiente tedesco. Cfr. P. Häberle, *Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19. Ab ss. 2 Grundgesetz; zugleich ein Beitrag zum institutionellen Verständnis der Grundrechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt*, Karlsruhe, 1962, 10 ss., *passim*, e V. Neumann, *Menschenwürde und Existenzminimum*, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 1995, 426-432. Cfr. altresì, in occasione della sentenza del BVerfG (I Senato) del 9 febbraio 2010 – 1 BvL 1/09, c.d. *Hartz IV*, H.M. Heinig, *The Political and the Basic Law's Sozialstaat Principle—Perspectives from Constitutional Law and Theory*, in *German Law Journal*, 12:11, 2011 – *Special section – The Hartz IV Case and the German Sozialstaat, 1887-1900*, nonché gli altri contributi sul merito della vicenda. Dello stesso autore, un'ampia ricostruzione sistematica in *Menschenwürde und Sozialstaat: Genesis – Grammatiken – Grenzen*, in P. Bahr, H.M. Heinig (dir.) *Menschenwürde in der säkularen Verfassungsordnung: Rechtswissenschaftliche und theologische Perspektiven*, Tübingen, 2006, 251-296.

rispettivi Governi in politica estera, militare e di difesa, ma come arene di pubblico dibattito intorno alle decisioni rispettive. Un dibattito che guardi al di là del perimetro della maggioranza, e che offra una *chance* concreta di rallentare, se non di modificare, le decisioni di questa.<sup>129</sup> A tale scopo, e al margine delle considerazioni in tema di sistemi elettorali – di stampo generale, e preliminari a qualsiasi discorso sul rafforzamento dell’istituzione parlamentare – la via maestra non può essere che quella della riforma dei regolamenti interni, costruendo norme capaci di vincolare in modo ragionevole l’esecutivo ed esigendone, da parte delle opposizioni, il rispetto.<sup>130</sup>

Tre. La natura della valutazione cui è tenuto il Parlamento, pur ricalcando gli schemi della proporzionalità, non può definirsi tale, poiché non misura l’estensione di un potere legittimo, bensì risolve una controversia relativa all’*an* – non al *quantum* – di quel medesimo potere.<sup>131</sup> Si è altrove

---

<sup>129</sup> La storia, anche meno recente, è piena di casi in cui il Parlamento italiano ha palesato tutto il suo disagio nell’interpretare il ruolo di mera spalla delle decisioni dell’esecutivo. Si leggano, fra i tanti, gli interventi di G. Motzo, *Costituzione e guerra giusta alla periferia dell’impero*, e G.U. Rescigno, *Riflessioni di un giurista sulla guerra e sulla pace*, entrambe in *Quaderni costituzionali*, XIX:2, 1999, 373-376 e 376-378. Motzo – in occasione della campagna in Kosovo, condotta dall’Italia nel quadro NATO – segnala “la mozione di maggioranza approvata dalla Camera dei Deputati il 19 maggio 1999 la quale: «...Impegna il Governo a sviluppare con la massima rapidità, presso gli alleati della NATO e nelle sedi internazionali, una iniziativa volta alla approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU di una risoluzione sul Kosovo, contenente i punti indicati dalla riunione del G8, per favorire la quale dev’essere promossa una sospensione dei bombardamenti. Tale sospensione è volta a consentire la convocazione del Consiglio di sicurezza sulla base di una risoluzione concordata, e a verificare, quindi, la disponibilità del Governo Jugoslavo ad applicarla». Questa mozione configura un intervento parlamentare condizionato da due circostanze: dalla circostanza che la NATO, abbandonato il suo ruolo difensivo originario, si trova a disporre di forze e strutture che ne consentono l’utilizzazione per compiti non previsti dal Trattato istitutivo, e b) dalla circostanza che i Paesi europei membri di questa organizzazione non possono notoriamente acquisire in tempi ragionevoli capacità strategiche autonome, fornite attualmente dalla potenza egemone membro di questa alleanza regionale”. Fa eco Rescigno, ad avviso del quale Ammettiamo di essere riusciti a dimostrare che la guerra in corso contro la Jugoslavia, in base a principi e regole della Costituzione diversi dall’art. 11, è costituzionalmente legittima. Quali regole di diritto internazionale, fatte proprie dalla nostra Costituzione, dovremmo ricavare da tale fatto? Ecco: a) prima regola: la NATO (e quindi la Repubblica italiana entro la NATO) ha diritto di muovere guerra ad un altro Stato per ragioni umanitarie; b) seconda regola: la NATO ha diritto di stabilire quando sussistono e quando non sussistono ragioni umanitarie, e se è opportuno intervenire militarmente oppure no. Se esiste un giurista italiano capace di fondare sulla nostra Costituzione queste due regole supreme in tema di guerra e pace, si faccia avanti: sono molto curioso di conoscerlo. Se davvero quelle due regole dovessero essere il pilastro del nuovo diritto internazionale (recepito dalla nostra Costituzione), tanto vale abolire i corsi e l’insegnamento del diritto internazionale: quelle due regole sono l’ennesima riedizione del principio per cui chi è più forte nei rapporti tra gli Stati fa quello che gli pare, e, data questa regola, non può esisterne nessun’altra”.

<sup>130</sup> Cfr. E. Catelani, *Manutenzione dei regolamenti parlamentari come strumenti di inizio di una mediazione politica*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2017, 25-44, ove maggior bibliografia.

<sup>131</sup> Almeno nella versione continentale, di matrice tedesca, della proporzionalità: per tutti, M. Cohen-Eliya, I. Porat, *Proportionality and the Culture of Justification*, in *The*

cercato di ricostruire tale valutazione secondo la falsariga di un giudizio di essenzialità per quanto attiene al diritto dell'Unione nei suoi rapporti col diritto interno; si perdonerà, per ragioni di spazio, il rinvio a quella sede.<sup>132</sup>

## 7. Riflessioni conclusive

Così ricostruito, l'inciso "in condizioni di parità" appare sotto una luce nuova nel disegno complessivo dell'articolo 11 della Costituzione. Risulta, infatti, essenziale al meccanismo che mira a salvaguardare l'omogeneità tendenziale tra diritto interno e internazionale: pone alcuni concetti – "guerra", "limitazioni di sovranità", "finalità di pace e giustizia" – a mo' di snodo, di valvola tra le due dimensioni, avendo però cura di non irrigidirne il contenuto concreto. Prevede un'ampia area a disposizione della politica, entro la quale possano articolarsi i confini del "costituzionalmente possibile":<sup>133</sup> un'area che può servire da teatro per l'ipocrisia che circonda le campagne militari,<sup>134</sup> ma anche come laboratorio per quella "solidarietà conflittuale come dovere di comprendere le ragioni dell'Altro" di cui scrive Ilenia Massa Pinto, e che può, essa sola, costruire argomenti capaci d'indurre a più miti consigli i belligeranti e i rispettivi aventi causa.<sup>135</sup>

Senz'altro, ogni fattispecie fa storia a sé: alcune appaiono più nitidamente contrarie all'articolo 11, per altre invece i contorni di tale incompatibilità sembrano sfumare. Ma sarebbe, forse, un errore trattare quest'incompatibilità come un dato *tout court* giuridico. Compiere azioni di guerra era e resterà un atto supremamente politico, proprio perché individua gli estremi di quella coppia amico-nemico che del "politico" è l'essenza intima. Contro di esso devono essere approntati tutti i rimedi possibili dal punto di vista politico: perché solo il loro corretto funzionamento rende effettivamente disponibili quelli giurisdizionali. Difficilmente infatti una Corte, pur d'alto lignaggio, si spenderà efficacemente per dichiarare illegali atti di guerra non tenacemente opposti a livello politico – se non a guerra finita, e, quindi, con l'avallo della politica, ricostituita nel vecchio ordine o ricostruita in base al nuovo. Proprio in quest'ottica, la clausola sulle condizioni di parità tocca il nodo centrale della disciplina della guerra: dev'essere il Parlamento a pronunciarsi sulla costituzionalità di atti implicanti violenza bellica, e la pronuncia dev'essere tanto più strutturata nella forma e consapevole nei contenuti quanto maggiore la delicatezza

---

*American Journal of Comparative Law*, 59:2, 2011, 463-490; degli stessi A., *Proportionality and Constitutional Culture*, Cambridge, 2013, 64 ss., *passim*.

<sup>132</sup> Si perdoni la citazione di G. Vosa, *Il principio di essenzialità. Profili costituzionali del conferimento di poteri tra Stati e Unione europea*, Milano, 2020, spec. 235 ss.

<sup>133</sup> Così M. Benvenuti, da ultimo in *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio AIC*, 3/2022 (30 marzo) 20-46, 30 ss. Cfr., in questa *Rivista*, i contributi di A. Chiappetta, C. Equizi, R. Ibrido, A. Mazzola.

<sup>134</sup> Cfr., ad es., da ultimo F. Mini, *Questa guerra ha già un vincitore: l'ipocrisia*, ne *Il Fatto Quotidiano*, 20 aprile 2022, e B. Ventavoli, *Signore e signori, riabilitiamo l'ipocrisia: è l'arte di sapersi comportare*, ne *La Stampa*, 26 luglio 2023.

<sup>135</sup> I. Massa Pinto, *La solidarietà conflittuale come dovere di comprendere le ragioni dell'Altro, anche nella guerra NATO-Russia in Ucraina*, in G. Azzariti (cur.) *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?* Atti del Seminario di Roma, 1° aprile 2022, 257-271, 261 ss.

dell'obbligo da adempiere – quanto più lampante la sua “natura politica”, si direbbe, a voce dell'articolo 80 della Costituzione, che dell'articolo 11 è l'indispensabile complemento.

Sembra quindi che, nel rinnovato scenario successivo alla tragedia bellica, l'inciso in parola svolga un decisivo ruolo di cerniera; come a garantire, sia dal lato del diritto interno, sia dal lato del diritto internazionale, la tenuta dell'ordine composito volto a proteggere la pace nel mondo, proteggendolo contro gli appetiti delle grandi potenze verso Stati più piccoli eppure, nel nome della dignità della persona, uguali. Una norma ambiziosa fino alla contro-fattualità, di contro-condotta à la Michel Foucault,<sup>136</sup> come nella bella pagina di Laura Ronchetti;<sup>137</sup> eppure, una norma costruita nelle forme e coi modi che il diritto riconosce come legittimi, quindi dall'indubitabile rilievo giuridico. Tale norma s'impone ad onta del tentativo, perpetrato più o meno maldestramente, di lasciare che il fatto s'impossessi del diritto senza che il travaso dall'essere al dover essere si renda opportunamente ricostruibile, e senza che si garantisca “dignitosa” protezione a chi da un cambiamento siffatto si ritrovasse danneggiato. Così configurata, la norma in parola sembrerebbe costruire un primo, elementare argine al “problema della guerra” colmando lo iato che essa scava tra sé e il diritto – già descritto da Norberto Bobbio più di quarant'anni fa.<sup>138</sup>

La valenza eminentemente procedimentale dell'inciso qui esaminato non esonera l'interprete dal domandarsi dove stia, nel concreto della realtà, il discrimine tra forma e materia nell'avanzare un limite siffatto. In effetti, se si segue il filo del discorso fin qui srotolato per tuffarsi nell'incandescente attualità della guerra russo-ucraina, allo stato attuale l'insufficiente partecipazione del Parlamento italiano alla decisione – segretata quanto al contenuto degli invii di armi<sup>139</sup> – potrebbe rendere questi ultimi di per sé

---

<sup>136</sup> M. Foucault, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-78)*, ed. it. (P. Napoli; F. Ewald, A. Fontana, M. Senellart) *Sicurezza, territorio, popolazione – Corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano, 2005, 88 ss.

<sup>137</sup> L. Ronchetti, *Il nomos infranto: Globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Napoli, 2007, 115 ss., 117.

<sup>138</sup> N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace* (1979) ora in Id., *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, a cura di T. Greco, Roma-Bari, 2024, spec. 1-17, 7 ss.

<sup>139</sup> Com'è noto, a seguito dello scoppio delle ostilità in Ucraina, la legge 5 aprile 2022, n. 28 converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, aggiungendo il comma 2-bis, a voce del quale “è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina”. È altresì previsto che l'elenco dei beni ceduti e le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile, siano stabiliti “[c]on uno o più decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze”. Quale forma di controllo, si prevede che i titolari dei primi due dicasteri riferiscano alle Camere “con cadenza almeno trimestrale sull'evoluzione della situazione in atto”. Il decreto del Ministero della Difesa 2 marzo 2022, “Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina” disponeva la segretezza dell'elenco dei beni inviati classificando il relativo documento allegato. Il 1° marzo 2022, le risoluzioni di Camera e Senato impegnavano il Governo a “assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati” mediante “cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione”. L'elenco fu presentato dall'allora

illegittimi a norma dell'articolo 11 della Costituzione,<sup>140</sup> poiché l'inconoscibilità che ne segue genera insostenibili dubbi sulla rispondenza alla realtà, o almeno ad un'empirica verosimiglianza, delle argomentazioni a supporto degli stessi. Un esempio su tutti è quello dell'invio di armi a scopi di mera "difesa", ampiamente sbandierato nel dibattito politico e poi posto alla base degli atti istitutivi dell'invio di armi sia di diritto interno sia di diritto dell'Unione.<sup>141</sup> Non è difficile rendersi conto, infatti che ove si inviassero a Kiev armi di gittata tale da raggiungere i territori della Federazione russa, il confine con l'offesa e quindi l'aggressione danzerebbe sull'impercettibile distinzione tra difesa e contrattacco.<sup>142</sup> Spetterebbe al Parlamento, allora, pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 11, valutando se tale contrattacco, pur esiziale per lo Stato che lo subisce, sia suscettibile d'esser ricompreso nella nozione costituzionale di guerra; ove lo fosse, evidentemente, dovrebbe propendersi per il diniego alla fornitura di armi da parte dello Stato italiano.<sup>143</sup> Tuttavia, non si fatica a comprendere che, perdurando il vincolo alla segretezza imposto dal Governo, una siffatta

---

Ministro della Difesa in audizione secretata al COPASIR, il cui presidente fece sapere (29 aprile 2022) che i componenti di tale organo avevano condiviso "i contenuti" dell'elenco stesso. Non sono noti l'ordine del giorno né il contenuto, neppure generalissimo, dell'audizione, che è stata successiva al decreto in sei casi su otto (tranne che per i decreti del 7 ottobre e del 31 gennaio). Questa prassi non risulta modificata per gli invii successivi: l'autorizzazione è stata prorogata col decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 (convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8) fino al 31 dicembre 2023. Sul punto, per un'analisi critica, oltre a M. Benvenuti, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina*, cit., 42 ss., 45, cfr. M. Marazzini, *I poteri normativi del Governo nell'emergenza bellica in Ucraina. Alcuni spunti critici a partire dall'invio di aiuti militari e sulla loro secretazione*, in *Consulta Online*, 1/2023 (14 marzo) 157-175, spec. 163 ss., 173 ss.

<sup>140</sup> Cfr. P. Rossi, *La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto internazionale dell'invio di armi all'Ucraina*, in *Sidiblog.org*, 8 marzo 2022.

<sup>141</sup> A mente delle risoluzioni parlamentari del 1° marzo 2022, nonché di quelle, d'analogo contenuto, approvate il 13 dicembre 2022, il Governo è impegnato ad inviare quegli "apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione". Tale locuzione è riportata in calce ai decreti ministeriali che rendono esecutivo l'invio. Non da meno gli strumenti di diritto dell'Unione, in specie le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del 28 febbraio 2022, il cui obiettivo, a mente dell'art. 1, par. 2 di entrambe, è "contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso". Su tale ultima vicenda, nonché sui problemi giuridici posti dall'assenza di una preventiva e approfondita attività istruttoria di ponderazione dei rischi a voce degli articoli 57 e 58 della decisione (PESC) n. 2021/509 del 22 marzo 2021 – e, ancora, sulle implicazioni problematiche relative alla necessaria "specificazione di che cosa esattamente sia costituito l'oggetto della fornitura", M. Vellano, *La guerra in Ucraina e le conseguenti decisioni dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa comune*, ne *Il Diritto dell'Unione europea*, 1/2022, 121-142, spec. 124 ss., 127.

<sup>142</sup> Si legga, sul punto, *Droni su Mosca nella notte. Zelensky: 'La guerra sta arrivando in Russia'*, ANSA, 30 luglio 2023; ma già P. Haski, *I droni portano la guerra a Mosca*, ne *L'Internazionale*, 31 maggio 2023.

<sup>143</sup> Per la tesi che, "[q]uando si parla di guerra, il regime costituzionale prevale sul regime internazionale" il *post* di E. Caterina, M. Giannelli, D. Siciliano, *Il ripudio della guerra preso sul serio. Quattro tesi sull'incostituzionalità dell'invio di armi all'Ucraina*, in *Sidiblog.org*, 26 aprile 2022.

valutazione sarebbe impossibile per inconoscibilità dell'oggetto – a meno di non considerare a tal fine equivalente il visto del COPASIR, tesi che sembra ragionevole escludere, almeno ai fini qui rilevanti, con una certa nettezza.<sup>144</sup>

Di qui, l'ipotesi di lavoro quanto al significato precettivo delle “condizioni di parità” prende la sua veste definitiva, estendendosi all'intero contenuto dell'articolo 11 della Costituzione. Secondo la traiettoria fin qui ripercorsa, alla domanda che ne percorre la trama – quella sull'applicazione prioritaria del diritto internazionale rispetto a quello interno – deve risponderci al lume di una presunzione relativa: quella che stabilisce tra i due una tendenziale omogeneità e ne rinviene la scaturigine nel comune orizzonte etico disegnatosi a partire da Norimberga.

È quell'orizzonte, a ben vedere, che la clausola in parola mira a difendere. Infatti, perché l'iniziale omogeneità tra diritto interno ed internazionale, in caso sancita dalla ratifica parlamentare, si preservi durante l'esecuzione di un trattato, occorre che gli obblighi da esso derivanti si sottopongano, secondo la corrispettiva delicatezza politica, alla valutazione del Parlamento, unico organo capace di dar conto dell'accettabile omogeneità di tali obblighi col diritto interno e di sostenere un simile attestato col massimo della legittimazione. È, questo, un limite specifico di carattere procedurale che la Costituzione impone in capo al Governo, vincolandolo ad attendere il responso del Parlamento italiano per gli obblighi che riguardino l'Italia e, del pari, a riconoscere spazi per un egual diritto di pronuncia in capo ai Parlamenti di altri Stati là dove ne ricorra la circostanza. Un limite che, tuttavia, non può andar disgiunto da una più ampia considerazione del ruolo del Parlamento, che spetta alle opposizioni – com'è sempre stato – far valere,<sup>145</sup> pure attraverso una riforma delle regole di procedura parlamentare e governativa.<sup>146</sup>

Se e come tale clausola abbia margini per operare con concreta efficacia, agendo da “fattore costituzionale condizionante” nello scorrere delle relazioni internazionali e del diritto che le regola, è tema diverso, benché intimamente correlato, su cui è opportuno intrattenersi in una sede separata.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> Per tutti, M. Benvenuti, *Le conseguenze costituzionali*, cit., 45; cfr., *amplius*, P. Pensabene, *Brevi note sulla classificazione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ceduti all'Ucraina: il ruolo del Copasir*, in *Osservatorio costituzionale*, 6/2023 (5 dicembre) 68-89.

<sup>145</sup> Ad esempio, sulla vicenda delle *Nineteen Propositions* (1° giugno 1642) indirizzate al Re Carlo I, che caratterizzò il *Long Parliament*, L. D'Avack, *Costituzione e Rivoluzione. La controversia sulla sovranità legale nell'Inghilterra del '600*, Milano, 2000, 235 ss., *passim*. Cfr. A. Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico: per una genealogia del principio di opposizione nello Stato costituzionale*, Milano, 2006, spec. 202 ss.

<sup>146</sup> SS. Sanchez, *Aux origines du droit parlementaire français: le Traité de la confection des lois de Valette et Benat Saint-Marsy*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 95:3, 2013, 661-686.

<sup>147</sup> Si perdoni il richiamo a G. Vosa, *In difesa di un costituzionalismo olistico: sull'inciso «in condizioni di parità con gli altri Stati» di cui all'articolo 11 della Costituzione*, in *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo – online*, 20:2, 2023, 461-511.

Giuliano Vosa  
*Diritto costituzionale*  
Università di Catania, Dipartimento di *Giurisprudenza*  
[giuliano.vosa@unict.it](mailto:giuliano.vosa@unict.it)